

Servizio Aziende agricole e Territorio Rurale

Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento

BANDO

- MISURA 112:** **Insediamiento di giovani agricoltori**
*Articolo 20 (a) (ii) e 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii.
Articolo 13 e 14 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.
Allegato II, punto 5.3.1.1.2*
- MISURA 121:** **Ammodernamento delle aziende agricole**
*Articolo 20 (b) (i) e 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm.
ii.
Articolo 17 Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii., Allegato II,
punto 5.3.1.2.1*
- MISURA 311:** **Diversificazione in attività non agricole**
*Reg (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii., articolo 52 lett. (a) (i) e
articolo 53
Reg (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.6, Allegato II, punto
5.3.3.1.1*

A. Disposizioni di carattere generale per le misure 112 - 121 – 311.

LEGENDA

Documentazione probante: per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità.

Bonifico o strumenti equivalenti: sono considerati strumenti equivalenti tutti quelli utilizzati tramite una transazione bancaria che ne traccia la movimentazione e dai quali risulta l'ordinante, il creditore, la causale, quali ad esempio Ri.ba, ecc.

Fascicolo aziendale: per quanto riguarda la definizione degli elementi che costituiscono la base per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale e della sua validazione si fa riferimento al "Manuale del fascicolo aziendale" curato dall'Agenzia Provinciale per i Pagamenti.

Health Check: una delle riforme del secondo pilastro della Politica Agricola Comunitaria. Unitamente al Piano Europeo di Ripresa Economica la riforma Health Check, attraverso l'aumento progressivo della modulazione obbligatoria, ha prodotto un trasferimento di risorse di spesa pubblica dal primo al secondo pilastro della PAC.

A.1 INTRODUZIONE

Le disposizioni contenute nel Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le Misure 121 - 311 - 112 costituiscono norme di riferimento che devono essere rispettate. La presente deliberazione definisce ulteriori disposizioni applicative ai sensi del punto 11.2 del Programma.

A.1.2 FASCICOLO AZIENDALE

Il fascicolo è la base di riferimento conoscitiva relativa all'azienda agricola o ai beneficiari per la gestione delle domande di aiuto.

Prima di procedere alla compilazione delle domande di aiuto, il fascicolo dovrà essere costituito, in modo da garantire che i dati contenuti nelle domande siano coerenti con quanto contenuto nel fascicolo aziendale stesso.

Il richiedente della domanda di contributo, prima della presentazione della domanda medesima e comunque entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande, dovrà recarsi presso un Centro di Assistenza Agricola e costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale poiché l'istruttoria della domanda di contributo sarà svolta esclusivamente sulla base dei dati riportati nel fascicolo storicizzati alla data di scadenza del bando. Il fascicolo dovrà contenere tutte le particelle aziendali, comprese quelle oggetto di intervento.

A.2 TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per investimenti aziendali devono essere presentate dal conduttore dell'azienda o dal legale rappresentante a partire dal **3 maggio 2010 fino al 18 giugno 2010**. Non saranno accolte domande presentate oltre i predetti termini.

Entro 45 giorni a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del bando, viene disposto l'inserimento delle iniziative nella graduatoria degli interventi finanziabili.

Limitatamente alla Misura 112, potranno essere accolte domande anche successivamente alla chiusura dei termini; tali domande saranno esaminate, ai fini della graduatoria di merito, nel bando successivo (come dettagliato nella parte specifica della misura 112 di cui al presente bando).

Deve essere presentata una domanda per ogni misura del Programma.

Ogni domanda può contenere una o più iniziative comprese nella medesima Misura.

Per ogni iniziativa rientrante nelle operazioni Health Check (atomizzatori a basso volume e impatto e realizzazione di strutture e acquisto di attrezzature necessarie per lo stoccaggio delle deiezioni, limitatamente al comparto zootecnico dei bovini da latte) dovrà essere presentata una domanda separata.

A.3 MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Entro il termine previsto per la presentazione, la domanda deve essere presentata e firmata, completa della documentazione richiesta per le iniziative programmate come previsto nella parte specifica per ogni Misura. La duplice copia della documentazione sarà richiesta solo laddove il formato particolare della medesima ne renda difficoltosa la duplicazione. Per gli allegati progettuali potrà essere richiesta una copia su supporto informatico. La mancata presentazione entro detto termine della documentazione richiesta comporta l'inammissibilità della domanda. Si applica in ogni caso quanto previsto dalla vigente normativa in materia di procedimento e di documentazione amministrativa (L.P 23/92).

A.4 ITER PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

1. Le graduatorie delle istanze presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, suddivisi per categoria, come riportato nelle tabelle indicate nelle parti speciali delle singole Misure.
2. L'istruttoria delle domande è assegnata al competente Servizio del Dipartimento agricoltura e alimentazione, al quale spetta la redazione del parere tecnico – amministrativo. Per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore a Euro 1.000.000, si deve acquisire il parere del Comitato tecnico per il settore agricolo.
3. L'iter di approvazione della domanda si conclude con la determinazione del dirigente del Servizio competente, entro i termini del procedimento fissati dalla normativa vigente in materia.

A.5 DOMANDE NON ACCOLTE PER L'ESAURIRSI DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Nel caso di domande utilmente inserite nella graduatoria di priorità ai sensi dei rispettivi "Criteri di selezione" ma non finanziabili per carenza di risorse, verrà adottato un provvedimento di non accoglimento ai sensi della L.P. 23/92. Nel provvedimento medesimo verrà altresì comunicato al richiedente che, ove si rendessero disponibili ulteriori risorse sul bilancio 2010 o a carico del bilancio 2011, le domande verranno riconsiderate e finanziate fino all'esaurimento delle risorse a tal fine assegnate.

In tal caso il termine del procedimento inizia a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della determinazione che stabilisce la prosecuzione nella finanziabilità delle istanze inserite nella graduatoria di priorità.

A.6 INIZIATIVE INAMMISSIBILI

Non sono ammesse a finanziamento le iniziative per le quali nell'anno precedente sia già stato adottato un provvedimento di concessione del contributo, anche in presenza di specifica richiesta di rinuncia.

A.7 TIPOLOGIA DELLE AGEVOLAZIONI

Co-finanziamento FEASR: le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto capitale.

Aiuti aggiuntivi a totale carico della P.A.T.: le agevolazioni potranno essere concesse sia in conto capitale sia in forma di contributo a rate annue costanti.

Le percentuali di finanziamento sono definite, in dettaglio e per tipologia di intervento, nell'ambito della singola Misura.

A.7.1 I CONTRIBUTI A RATE SARANNO EROGATI CON I SEGUENTI CRITERI:

DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

I contributi a rate (aiuti aggiuntivi) saranno erogati con i seguenti criteri:

- gli interventi in rate annue costanti sono erogabili in un arco temporale di 10 anni. Le rate sono annuali, costanti e posticipate. Il pagamento delle rate inizia a decorrere a partire dal 30 giugno o 31 dicembre successivi alla data di adozione del provvedimento di concessione.
- l'entità della rata è fissata in misura tale che il valore derivante dall'attualizzazione della rata medesima, al tasso di riferimento in essere alla data del provvedimento di concessione, sia pari al contributo in conto capitale. Il tasso applicato corrisponde al tasso di riferimento europeo (IBOR) a 1 anno, vigente alla data del provvedimento di concessione del contributo maggiorato di 100 punti base.

la formula applicata per il calcolo del valore attuale è la seguente:

$$R = C \frac{i (1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

dove:

“R” indica la rata annua costante posticipata di contributo,

“C” indica l'importo del contributo in un'unica soluzione,

“i” indica il tasso annuo di capitalizzazione vigente,

“n” indica la durata del contributo, espressa in anni

EROGAZIONE DI ACCONTI

Possono essere concessi acconti sino ad un massimo di 2 annualità e nei limiti stabiliti dalla presente deliberazione al punto A.15 “Acconti”, dopo l'atto di concessione e a maturazione della rata, dietro presentazione della documentazione prevista.

EROGAZIONI FINALI

Le rate annuali già maturate sono liquidate in un'unica soluzione successivamente alla stesura del verbale tecnico di regolare esecuzione dei lavori e/o di regolare effettuazione degli acquisti ovvero ad avvenuto collaudo delle opere.

Le restanti rate sono liquidate alla scadenza stabilita nella determinazione del Dirigente di concessione/approvazione del contribuuto.

Se in fase di istruttoria del collaudo si dovessero verificare delle variazioni sulla spesa, che comportino una riduzione delle rate spettanti e di conseguenza la rideterminazione delle stesse, l'eventuale importo erogato a titolo di acconto sarà rideterminato con regolazione contabile ai sensi dell'art. 51-4° c. della L.P. n. 7/79 e ss.mm.ii.

Gli interessi dovuti saranno calcolati al tasso legale vigente tempo per tempo e per il e per il periodo intercorrente dalla data di quietanza dell'importo liquidato alla data del provvedimento di rideterminazione del contribuuto.

A.8 RIFERIBILITÀ TEMPORALE AL PERIODO DI VIGENZA DEL FINANZIAMENTO

Sono considerate ammissibili le iniziative e le spese sostenute dal beneficiario successivamente alla presentazione della relativa domanda di agevolazione. Sono comunque considerate ammissibili le spese di progettazione (spese tecniche) sostenute dal beneficiario prima della data di presentazione della domanda.

A.9 VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente sostenute dal beneficiario finale, e devono corrispondere a "pagamenti effettuati", comprovati da fatture e, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente per i lavori eseguiti in economia si rinvia al successivo punto A.16.

A.10 INVESTIMENTI MATERIALI

Per tutti gli investimenti è necessario riferirsi all'elenco prezzi della P.A.T. Qualora non sia possibile riferirsi all'elenco prezzi perché le voci non sono comprese o non sono a misura o per giustificati motivi, è necessario adottare una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa, procedendo quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici, viene ritenuto il più idoneo.

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato. Se l'acquisto di beni e/o forniture non supera singolarmente l'importo di 15.000,00 Euro IVA esclusa, fermo restando l'obbligo di presentare tre preventivi, è sufficiente una dichiarazione resa dal soggetto beneficiario, nel caso in cui lo stesso scelga l'acquisto di cui al preventivo di costo inferiore.

È fatto divieto di frazionare la fornitura del bene al fine di rientrare in questa casistica.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, un tecnico qualificato dovrà evidenziare nella relazione tecnico-economica l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. I beni acquistati, devono essere nuovi e privi di vincoli o ipoteche.

Relativamente alla realizzazione di opere edili a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione, ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una

relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nell'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento.

In fase di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori devono essere prodotti computi metrici analitici redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con l'applicazione dei prezzi approvati in sede preventiva oppure inferiori, nonché la documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza dell'opera eseguita.

Anche nel caso delle opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori eseguiti.

A.11 MODALITÀ DI PAGAMENTO

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi, sono ammessi esclusivamente pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o altri strumenti equivalenti.

In ogni caso il pagamento deve risultare effettuato dal beneficiario.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti.

Non sono ammessi pagamenti tramite intermediari finanziari.

In fase di controllo, nelle varie fasi di liquidazione, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

A.12 APPLICAZIONE TERRITORIALE

Come evidenziato nelle parti iniziali (paragrafo 3.2) del Programma, la classificazione del territorio provinciale effettuata dalla Direttiva del Consiglio CEE n. 268/75 e ss. mm. ii e dal D.Lgs IT 146/97 e ss. mm. ii, entrambi tuttora in vigore, riconduce tutta la provincia di Trento a *Zona svantaggiata di montagna*.

A questa classificazione si è accostata la classificazione del PSN (Piano strategico nazionale) che vede il capoluogo trentino come unico Polo urbano (Area A), lasciando il territorio provinciale nella categoria di Area rurale con problemi complessivi di sviluppo (Area D).

Le Misure 112 e 121 vengono applicate sull'intero territorio provinciale (Area A e D). La Misura 311 viene applicata limitatamente all'Area D con esclusione del polo urbano del Comune di Trento (Area A).

A.13 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI IN CORSO D'OPERA

In linea generale, al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa, nonché certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, è auspicabile ridurre al minimo le varianti progettuali.

Tuttavia, qualora sia necessario ricorrere a procedura di variante, si richiama il rispetto dei seguenti aspetti:

- a. le varianti, di norma, devono essere preventivamente richieste e sono ammissibili nel numero massimo di due;
- b. sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di beneficiario, cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c. modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, così come cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene e fermo restando la spesa ammessa in sede di istruttoria, di norma non sono considerate varianti al progetto originario.

Non sono ammesse varianti suppletive.

A.14 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLA SPESA AMMISSIBILE NEL CASO DI OPERE E LAVORI

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione del criterio di proporzionalità alla spesa ammissibile, nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività.

A.14.1 SPESE APPLICABILI ALLA MISURA 121 E ALLA MISURA 311 SOLO PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI TIPO ARTIGIANALE (PUNTO C.8 lettera c).

1. Per determinare la spesa ammissibile a contributo si deve fare riferimento ai prezzi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige, per la Provincia Autonoma di Trento. Per gli investimenti i prezzi devono essere ridotti del 10%. Per le prestazioni aziendali volontarie di manodopera i prezzi devono essere ridotti del 20%.
2. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fa riferimento l'Elenco prezzi della P.A.T., si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché ritenuti congrui dal funzionario istruttore.
3. In riferimento alla tipologia dei lavori e all'ubicazione degli stessi potranno essere ammesse spese per imprevisti nella misura del 3%. Percentuali maggiori dovranno essere giustificate.
4. Le spese tecniche sono riconosciute nella misura del 8% per spese ammissibili fino a 250.000 Euro e nella misura del 5% per la quota parte di spesa ammissibile eccedente tale importo.
5. In caso di presentazione del Progetto Sicurezza dette percentuali possono essere aumentate di 2 punti.
6. Sono altresì ammissibili ulteriori spese quali ad esempio spese per perizie geologiche, perizia per inquinamento acustico, ecc..
7. Oneri per la sicurezza: sono ammissibili tenuto conto di quanto previsto in materia nell'elenco prezzi della P.A.T.

8. Le spese per le demolizioni sono ammissibili secondo i valori previsti dall'elenco prezzi della P.A.T. e in sede di stato finale dietro presentazione di documentazione di consegna del materiale a discarica autorizzata.

Le spese tecniche complessive, di cui ai sopra citati punti 4-5 e 6, non possono in ogni caso superare il 12% della spesa ammessa iniziale.

A.14.2 SPESE APPLICABILI ALLA MISURA 311 PER QUANTO RIGUARDA LE NUOVE COSTRUZIONI, LE RISTRUTTURAZIONI E I SINGOLI INTERVENTI DI CUI AL PUNTO C.8 lettera b).

Le spese generali di cui al sopra citato paragrafo 14.1 non sono applicabili alle iniziative di nuova costruzione, di ristrutturazione e di singoli interventi (punto C.8 lettera b) ai fini agrituristici, in quanto i parametri utilizzati per il calcolo della spesa ammissibile a contributo sono già comprensivi di tali conteggi. Il sede di liquidazione finale e quindi di controllo delle fatture a supporto della spesa sostenuta, sarà verificato il rispetto delle sopra citate percentuali.

A.15 ACCONTI

Possono essere concessi acconti, per lavori in corso d'opera e acquisti fino all'80% del contributo concesso. Per domande con importo di spesa ammessa inferiore a Euro 250.000 gli acconti possono essere chiesti nel numero massimo di due.

Alla domanda di acconto a firma del richiedente dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. certificazione del direttore lavori attestante l'ammontare dei lavori eseguiti;
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata;
3. fatture in originale e quietanzate della spesa sostenuta.

A.16 FORNITURA DI BENI E DI SERVIZI SENZA PAGAMENTO IN DENARO PER INVESTIMENTI PROPOSTI ESCLUSIVAMENTE SULLA MISURA 121.

Le prestazioni volontarie di manodopera sono ammissibili esclusivamente per le iniziative della misura 121 e non per la misura 311. Le iniziative relative alla misura 311 dovranno essere completamente fatturate.

Il valore delle prestazioni volontarie non retribuite sarà determinato sulla base degli importi relativi ai singoli prezzi richiamati dall'Elenco prezzi della P.A.T. oppure valutato sulla scorta di prestazioni equivalenti.

Sono ammissibili le seguenti iniziative:

- fornitura di materiali già disponibili in azienda;
- utilizzo del parco macchine aziendale;
- operazioni di carattere agronomico o forestale;
- sono inoltre ammissibili le seguenti opere edili: murature di sostegno, piccoli interventi di livellamento, drenaggi, piccoli interventi edili di completamento (tinteggiatura, intonaco grezzo, tamponamenti e altri piccoli lavori in legno, recinzioni). Sono esclusi in ogni caso costi relativi alla realizzazione dell'intero fabbricato.

I materiali utilizzati devono comunque essere fatturati.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a. i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b. i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione, anche temporaneamente, all'azienda;
- c. il loro valore deve poter essere soggetto a revisione contabile e valutazione indipendente (computo metrico, ecc.);
- d. il loro valore sia determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dal prezzario provinciale;
- e. sia possibile effettuare valutazioni comparative tra il valore del bene disponibile in natura e quelli simili elencati nel prezzario provinciale.

Il rispetto di quanto previsto dalle lettere a) – b)- d) - e) dovrà essere citato nel certificato di regolare esecuzione.

Il limite massimo ammissibile per le prestazioni volontarie di manodopera è fissato in Euro 45.000, tenendo conto però che la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura:

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nel computo metrico iniziale devono essere distinte le spese previste per le prestazioni volontarie dalle spese prestate da terzi. Per quanto riguarda le prestazioni volontarie debbono essere distintamente indicati i costi dei materiali da quelli del lavoro ivi compresi i costi dell'utilizzazione del cantiere aziendale.

Le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse devono essere esplicitati nel certificato di regolare esecuzione.

A.17 OBBLIGHI A CARICO DEI RICHIEDENTI

1. La concessione delle agevolazioni di cui alle misure 121 e 311 comporta l'obbligo di non alienare, cedere o distogliere anche a seguito del mancato utilizzo, dalla loro destinazione, le opere ed i beni per i quali le agevolazioni sono state concesse per il seguente periodo:
 - 5 anni, dalla data di richiesta di collaudo finale, per le macchine e beni mobili;
 - 10 anni, dalla data di richiesta di collaudo finale, per i beni immobili ivi comprese le attrezzature fisse.

2. Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio verrà effettuato su un campione di almeno il 5% dei procedimenti, secondo quanto previsto dalle normative provinciali vigenti in materia.
3. Il controllo sul rispetto degli obblighi per quanto riguarda il rapporto Uba\ha verrà fatto annualmente su tutte le istanze. Per il calcolo del carico di bestiame si farà riferimento ai carichi riportati sul fascicolo aziendale o quelli desunti dall'anagrafe del bestiame alla data del 31 marzo 2010

A.18 DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI CONTROLLI COMUNI ALLE MISURE 112-121-311

Per quanto riguarda le procedure di controllo e sanzioni si rinvia alle disposizioni previste dal Regolamento (CE) n. 1975/2006 e ss. mm. ii e alle conseguenti circolari e manuali emanati dall'Agenzia provinciale per i pagamenti Appag e alle disposizioni previste dalle deliberazioni adottate della Giunta provinciale in materia di riduzioni ed esclusioni.

A.19 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

NON SONO AMMISSIBILI:

- a) l'IVA;
- b) gli interessi passivi;
- c) le spese relative alle case di abitazione.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii, non sono ammissibili le seguenti spese:

- a. i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.), nel caso di leasing con patto di acquisto di nuove macchine, attrezzature e programmi informatici;
- b. l'acquisto di diritti di produzione agricola, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- c. investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

A.19.1 Investimenti di sostituzione

Gli investimenti di sostituzione (art. 2 comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/06 e ss. mm. ii) sono quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli che comportino un risparmio energetico o la protezione dell'ambiente come ad esempio l'adeguamento di strutture e attrezzature in materia di sicurezza per danni da incendio e sicurezza del lavoro. Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono prospettabili le seguenti fattispecie:

A.19.1.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali;
- costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

A.19.1.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione del **25%**, intesa come rendimento e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età.

Non è considerato sostituzione l'acquisto di macchine e/o di attrezzature che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

Non è considerato sostituzione l'acquisto di macchine e/o di attrezzature che consenta di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportino un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%. Il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni nocive dovranno essere attestate dalla ditta produttrice dell'impianto o da ente o ditta autorizzata al rilascio di tale certificazione.

A.19.1.3 Colture arboree

Nessun intervento è ammesso.

A.19.2 Limitazioni della spesa

Ad integrazione di quanto sopra riportato si specifica che gli investimenti proposti all'interno di una domanda di adesione al PSR di importo complessivo richiesto e rendicontato in sede di collaudo finale dell'opera e/o acquisto, intendendo l'importo di spesa effettivamente sostenuto, indipendentemente dall'importo ammesso, inferiore a 15.000 Euro, considerato il loro moderato o nullo impatto in relazione all'esigenza di dimostrare un miglioramento del rendimento globale dell'azienda richiedente, sono considerati interventi di sostituzione. Per le domande riguardanti le operazioni Health Check a7 e b5, relative all'acquisto di atomizzatori a basso volume e impatto e per la realizzazione di strutture e acquisto di attrezzature necessarie per lo stoccaggio delle deiezioni, queste ultime limitate al comparto zootecnico dei bovini da latte, l'importo complessivo per domanda richiesto e rendicontato è ridotto a Euro 5.000.

Nell'ambito dell'acquisto di macchine e attrezzature sono inoltre considerati interventi di sostituzione gli acquisti delle tipologie di attrezzatura che rientrano nella normale dotazione dell'azienda agricola, in particolare le seguenti:

- trattrici e centrali di potenza (ad esclusione delle trattrici speciali per la fienagione);
- rimorchi (ad esclusione delle tipologie attrezzate con dispositivo carica fieno sfuso);
- atomizzatori (ad esclusione di quelli a basso volume/impatto);
- muletti o elevatori (in riferimento alle aziende orto-floro-frutti-viticole);
- attrezzature per il taglio dell'erba, la pacciamatura ed il diserbo (in riferimento alle aziende frutti-viticole);
- attrezzature per la lavorazione, la preparazione e la concimazione del terreno (frese, vangatrici ecc.), macchine per la concimazione (in riferimento alle aziende floro-frutti-viticole).

A.20 TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE

I termini per la realizzazione delle iniziative previste nelle domande di finanziamento vengono fissati con le modalità elencate di seguito.

A.20.1 OPERE

Iniziative con spesa ammessa fino a 300.000,00 Euro.

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Iniziative con spesa ammessa superiore a 300.000,00 Euro.

Le opere dovranno avere inizio **entro 6 mesi** dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo, da certificare con idonea documentazione (es. inizio lavori depositato presso il Comune oppure dichiarazione sostitutiva che attesti l'inizio lavori depositato in Comune oppure certificazione del direttore lavori). La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

Nel caso in cui nella stessa domanda di contributo siano presenti sia opere sia acquisti, rimane il termine di avvio per le sole opere mentre viene fissato un unico

termine di rendicontazione, che sarà valido sia per le opere che per gli acquisti, entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo.

Nei casi in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'opera o l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'opera o l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

A.20.2 ACQUISTI

La rendicontazione delle iniziative dovrà essere effettuata entro due anni dalla data del provvedimento di concessione/approvazione del contributo. Entro tale data dovrà essere presentata tutta la documentazione necessaria per la liquidazione del contributo.

A.20.3 PROROGHE

Il beneficiario può richiedere con adeguata motivazione una sola proroga per ogni singolo termine. Dopo la prima proroga il beneficiario può richiedere ulteriori proroghe motivate per un periodo complessivo massimo di 1 anno per ciascun termine. Decorsi inutilmente i termini prorogati, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto A.20.4.

Non sono considerate proroghe le modifiche ai termini decise autonomamente dall'Amministrazione provinciale a fronte di proprie esigenze o nei casi in cui venga concesso un nuovo contributo/finanziamento/assegnazione su un'opera o intervento già precedentemente ammesso a finanziamento, qualora l'intervento per il quale è concesso il nuovo contributo impedisca il rispetto dei termini fissati per il primo contributo.

Qualora, ai fini della rendicontazione, il beneficiario debba presentare anche documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario, il beneficiario medesimo deve comunque, entro i termini di rendicontazione fissati, presentare una rendicontazione parziale con la documentazione in proprio possesso e richiedere una proroga per la presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

Nei casi in cui il beneficiario abbia presentato parziale rendicontazione entro il termine di rendicontazione fissato ed eventualmente prorogato, tale termine può essere prorogato per un'ulteriore ultima volta limitatamente alla presentazione della documentazione che deve essere emessa da soggetti diversi dal beneficiario.

I termini di avvio e rendicontazione fissati, eventualmente prorogati, possono essere sospesi per il periodo indicato per ciascuno dei seguenti eventi, nei casi in cui il beneficiario non possa rispettare i termini fissati a causa di:

- a) liti o contenziosi pendenti davanti all'Autorità giudiziaria fra il beneficiario stesso e la Provincia o terzi e relative all'intervento/attività per il quale è stato concesso il contributo: la sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite, tenendo conto anche di eventuali termini di possibile ricorso;
- b) eventi oggettivamente riconosciuti, e non imputabili al beneficiario, attestati dalla struttura competente, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi (ad esempio calamità naturali, eventi certificati da autorità pubbliche con ordinanze o decreti, ecc..) o la rendicontazione: la sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

La richiesta di proroga/sospensione deve pervenire entro il termine originariamente fissato.

A.20.4 MANCATA OSSERVANZA DEI TERMINI

In caso di inosservanza dei termini, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto nel precedente punto A.20.3, dovrà essere disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché la revoca o la riduzione dei relativi impegni di spesa e il recupero delle somme eventualmente erogate.

La revoca parziale può essere disposta secondo le seguenti modalità:

- a) nel caso in cui l'opera o l'intervento sia stato avviato oltre il termine fissato per l'avvio, eventualmente prorogato, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%;
- b) nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si sommano nel caso in cui si verificano entrambe le condizioni; in questo caso il finanziamento verrà ridotto nella misura del 10%.

Le riduzioni del finanziamento di cui ai precedenti punti a) e b) si applicano in via aggiuntiva alla riduzione dei finanziamenti di cui al punto A.20.1. ultimo paragrafo. Nei casi diversi da quanto sopra riportato si applica la revoca totale.

La revoca parziale o totale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite, aumentate degli interessi nella misura prevista dalle normative vigenti.

A.21 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

Ai sensi del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii Allegato VI "Informazione e pubblicità sul sostegno da parte del FEASR" è obbligo a carico del beneficiario, nel caso di acquisti di attrezzature fisse e interventi strutturali di costo superiore ad Euro 50.000,00 l'affissione di una targa informativa o di un cartello informativo nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo superiore ad Euro 500.000. Per quanto riguarda i contenuti e le descrizioni si rinvia al medesimo allegato. In caso di mancato rispetto degli obblighi verranno applicate le riduzioni ed esclusioni di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale adottate in materia.

MISURA 121

AMMODERNAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE

Articolo 20 (b) (i) e 26 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii.
Articolo 17 Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii., Allegato II, punto 5.3.1.2.1.

B.1 BENEFICIARI.

- a) Imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente.
- b) Società costituite per la conduzione di imprese agricole.
- c) Società costituite da imprese agricole per il trattamento collettivo dei reflui zootecnici e delle biomasse. Ciascuna delle imprese associate dovrà realizzare un aumento del proprio rendimento globale. In questa tipologia sono ammissibili gli impianti installati presso le aziende richiedenti, finalizzati esclusivamente alla produzione di energia per il fabbisogno energetico delle aziende beneficiarie.
- d) Solo per le iniziative elencate al successivo punto B.4.2.4 possono prestare domanda i soggetti che, in forma individuale o associata, gestiscono direttamente le malghe e precisamente: gli imprenditori agricoli, le società, le associazioni e le cooperative di alpeggio o di malga.

B.2 REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIBILITÀ

B.2.1 Livello di capacità professionale e competenza richiesto.

La sussistenza del requisito della capacità professionale si presume acquisita qualora il beneficiario sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale, veterinario, delle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di istituto professionale agrario o altra scuola ad indirizzo equivalente.

La sussistenza di detto requisito si presume altresì acquisita quando l'imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data della domanda, l'attività agricola come capo azienda, ovvero come coadiuvante familiare o come lavoratore agricolo; tali condizioni possono essere provate anche mediante autocertificazione.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale si ritiene acquisita purchè il richiedente abbia frequentato con profitto uno specifico corso di formazione dedicato al conseguimento di un brevetto professionale di imprenditore agricolo (BPIA) come previsto nella Misura 112.

B.2.2 Rendimento globale.

Gli aiuti agli investimenti rivestono non soltanto un ruolo economico ma anche ambientale e sociale, soprattutto nelle aree svantaggiate. Risulta pertanto necessario che la validità dell'iniziativa non venga ricondotta al mero aspetto economico ma tenga conto anche degli aspetti ambientali e sociali relativi al contesto in cui opera l'azienda.

Il rendimento globale dell'azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga l'incremento del Risultato Operativo insieme con un miglioramento della

performance ambientale dell'azienda e/o un miglioramento degli aspetti relativi all'innovazione ed alla qualificazione di prodotti e processi aziendali (il Risultato Operativo è calcolato sottraendo ai ricavi delle vendite tutti i costi della produzione - costo del prodotto, costo del personale, ammortamenti, ecc. - e, in pratica, è assimilabile al concetto di valore aggiunto, determinando l'incremento di valore delle merci per effetto del processo produttivo). Per dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell'azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale comprendente almeno:

- la descrizione della situazione aziendale di partenza e degli obiettivi che si intendono conseguire con gli investimenti proposti;
- il confronto di bilancio fra la situazione ante e post – investimenti;
- la descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- la descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di almeno uno degli obiettivi previsti dalla misura.

Nel piano dovranno essere evidenziati con opportuni indicatori gli aspetti ambientali e sociali degli investimenti.

Qualora l'investimento sia di importo elevato è opportuno che la valutazione sia effettuata tramite un approccio collegiale e pertanto è previsto che per investimenti che comportano una spesa preventivata di importo superiore ad € 1.000.000, sia acquisito il parere di un comitato tecnico, che valuti l'intervento nel suo complesso, anche sulla scorta di una specifica relazione economico – agraria che il richiedente è tenuto a presentare.

La relazione economico agraria può ricomprendere anche i contenuti del piano di miglioramento aziendale e quindi sostituirlo a tutti gli effetti.

In particolare tale relazione, a firma di un tecnico abilitato, dovrà contenere:

- descrizione dell'azienda;
- obiettivi dell'intervento;
- descrizione investimenti;
- ricaduta ambientale e sociale (condizioni di vita, di lavoro, di sicurezza);
- validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

B.2.3 Criteri per evitare doppi finanziamenti con altri strumenti PAC.

I documenti contabili di spesa, necessari per la liquidazione degli aiuti, dovranno essere in originale e vidimati e riportare il riferimento al pertinente programma o regime di aiuto.

CRITERI SETTORIALI DI AMMISSIBILITÀ.

B.3 COMPARTO PRODUZIONI VEGETALI.

Frutticoltura, viticoltura, olivo, colture minori, orticoltura, floricoltura, fungicoltura, vivai viticoli e frutticoli.

B.3.1 MACCHINE e ATTREZZATURE.

Sono ammesse le macchine e attrezzature come di seguito riportate, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia; limiti indotti dall'esigenza di rispondere ad una più congrua gestione delle risorse. Ogni azienda può richiedere una sola macchina per ogni tipologia, purchè l'azienda non abbia beneficiato negli anni 2007-2008-2009 di contributi da parte della Provincia, per la medesima tipologia di macchinario.

L'operazione a7 "Health Check" prevede per il comparto ortofrutticolo e viticolo, l'acquisto di atomizzatori a basso volume e impatto. Sono ammesse le macchine e attrezzature come di seguito riportate, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia; limiti indotti dall'esigenza di rispondere ad una più congrua gestione delle risorse. Ogni azienda può richiedere una sola macchina per ogni tipologia, purché l'azienda non abbia beneficiato negli anni 2007-2008-2009 di contributi da parte della Provincia, per la medesima tipologia di macchina.

- Atomizzatori a basso volume/impatto con dotazioni e caratteristiche che dovranno essere certificate dalla ditta venditrice, come esplicitate nell'allegato tecnico. Tale attrezzatura è limitata ad aziende che si impegnano alla dismissione di macchine obsolete e acquistate antecedentemente all'anno 2000 e che presentano almeno due delle caratteristiche di obsolescenza riportate nel citato allegato tecnico. La spesa massima ammissibile è pari a Euro 10.000, elevabile a Euro 12.000 nel caso di certificazione Enama o Entam e con dotazione di sistema ugelli convogliatori girabili o torretta.

La detenzione della macchina oggetto di dismissione, dovrà essere attestata con specifica certificazione sostitutiva di atto notorio, mentre la sua eliminazione dal parco macchine aziendale, con un documento di presa in carico da parte della ditta fornitrice del nuovo atomizzatore, da allegare alla domanda di liquidazione.

ALLEGATO TECNICO
Dotazioni obbligatorie degli atomizzatori ammissibili a contributo, per i quali è richiesta la certificazione da parte della ditta fornitrice:
1. testina porta ugelli multipla;
2. ventola a volume d'aria variabile;
3. deflettori regolabili;
4. dotazione di serbatoio complementare;
5. per le macchine trainate omologazione per transito su strada e rispondente a normative di sicurezza.

Le macchine oggetto di dismissione devono possedere almeno due delle seguenti caratteristiche di obsolescenza:
1. testina monougello;
2. macchine dotate di pompa ad alta pressione di erogazione superiore a 50 atm;
3. macchine dotate di serbatoio superiore ai 10 hl;
4. macchine munite di motore autonomo.

- Carri raccolta, per aziende frutticole che hanno una superficie a frutteto superiore a 3 ettari e nel limite massimo di spesa di Euro 25.000. Sono escluse le piattaforme portate.
- Macchine legate al cantiere di messa a coltura e raccolta per le aziende orticole con superficie non inferiore a mq. 5000.
- Raccogliatrici per il settore castanicolo e nocicolo, proposta da aziende con superficie minima coltivata a castagno o noce di mq. 2000.
- Scuotitrici per il settore olivicolo, proposte da aziende con superficie minima coltivata a oliveto di mq 1000.
- Limitatamente al comparto viticolo sono ammissibili le seguenti attrezzature: sfogliatrice e cimatrice, per aziende con superficie vitata superiore a 2 ettari e nel limite di una spesa massima relativa alle due attrezzature non superiore a Euro 15.000.
- Attrezzature, per aziende frutticole e viticole, per il solo diserbo meccanico sulla fila, alternativo al diserbo chimico (compreso il pirodiserbo). Limite massimo di spesa 7.000 euro
- Attrezzatura per lo sterro del materiale vivaistico per aziende vivaistiche frutticole e viticole. Limite massimo di spesa 5.000 euro.

B.3.2 STRUTTURE.

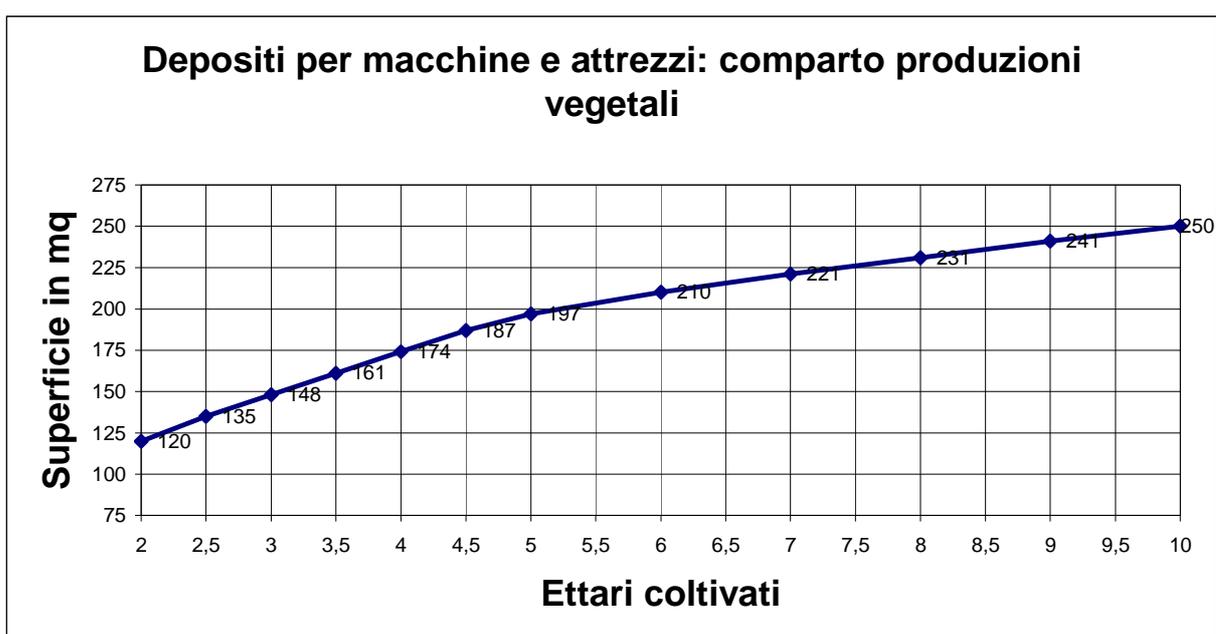
- Sono ammissibili interventi per la realizzazione e/o adeguamento di strutture e acquisto di attrezzature per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extra aziendale) con le seguenti limitazioni:
 - Nel comparto viti enologico saranno ammesse le spese sostenute da aziende viti-enologiche che operino in tale comparto da almeno un triennio e nello stesso anno di presentazione della domanda annuale abbiano vinificato almeno il 30% del quantitativo d'uva prodotto in azienda con una produzione di almeno 150 hl di vino. La sussistenza di tale requisito è accertata d'ufficio dal competente Servizio sulla base delle dichiarazioni di produzione vinicola. Nessun componente dell'impresa richiedente le agevolazioni alla data di presentazione della domanda deve essere socio di Cantine sociali. Si deroga da tale requisito per i soggetti che abbiano operato in qualità di soci o collaboratori presso imprese con attività di vinificazione, nelle quantità e nelle modalità sopra specificate, o in possesso di diploma di scuola secondaria superiore o laurea, in ambito viti-enologico.

- Nel comparto frutticolo le spese sostenute da aziende con una superficie aziendale a frutteto di almeno cinque ettari o a piccoli frutti di almeno 3 ettari e in cui nessun componente dell'impresa sia stato socio di una società cooperativa frutticola nei 10 anni precedenti l'anno di presentazione della domanda.
- Esclusivamente per le attività di trasformazione non ci sono limitazioni per le spese sostenute da aziende agrituristiche o iscritte nell'Elenco Provinciale degli Operatori Biologici di cui alla L.P. 4/2003 e ss. mm. ii.. Le aziende viticole invece devono comunque essere agrituristiche ed anche iscritte nell'Elenco degli Operatori Biologici.
- Sono altresì ammissibili la realizzazione e l'arredo di ambienti per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali.
- Non sono ammissibili interventi nel settore olivicolo, per quanto riguarda le strutture di conservazione e trasformazione.

B.3.3 DEPOSITI ATTREZZI.

Dimensionamento dei depositi per macchine ed attrezzature agricole a servizio di aziende ad indirizzo vegetale:

- non sono ammissibili alle agevolazioni le strutture ubicate al piano inferiore delle abitazioni. Sono inammissibili anche le superfici debordanti dalla proiezione delle abitazioni, a meno che non siano dotate di ingresso autonomo;
- nel caso di depositi attrezzi collocati nei centri storici sono ammissibili anche se proposti al di sotto delle abitazioni;
- le superfici da adibire a ricovero di macchine e attrezzature sono determinate, sulla base delle necessità standard dell'azienda, secondo gli indici di cui al grafico sotto riportato. Eventuali scostamenti devono essere specificatamente



motivati dal funzionario istruttore nel parere tecnico amministrativo;

- la spesa massima ammissibile è fissata in 60.000 Euro;
- non si ammettono superfici parziali, ma l'intera superficie dell'iniziativa proposta anche se il calcolo della spesa ammissibile è rapportata alla superficie di cui al grafico.

B.3.4 SERRE – TUNNEL- VIVAI – FUNGICOLTURA.

- **Serre, tunnel, vivai:** realizzazione e adeguamento di serre, tunnel, vivai e coperture nonché acquisto delle relative attrezzature. Per quanto riguarda le serre e i tunnel sono ammissibili gli investimenti di miglioramento e ristrutturazione delle strutture esistenti. Le nuove realizzazioni sono limitate ai casi in cui siano proposti sistemi innovativi per il risparmio energetico e per il risparmio e riciclo delle risorse idriche e a condizione che le strutture in progetto siano autorizzate dalle autorità competenti con particolare riferimento agli aspetti paesaggistici e ambientali. Per quanto riguarda le coperture sono escluse dalle agevolazioni i teli di copertura con durata inferiore ai cinque anni. Gli investimenti nel settore dei vivai, in relazione alle aziende vivaistiche operanti nel territorio provinciale, (vivai viticoli e frutticoli aventi sede e centro di lavorazione in provincia di Trento e con terreni ubicati in toto o in parte fuori provincia), si riferiscono alle spese per la costruzione o ristrutturazione delle strutture necessarie per le fasi di lavorazione e per la conservazione delle piantine nei mesi invernali
- **Fungicoltura:** strutture e attrezzature di coltivazione.

B.3.5 IMPIANTI IRRIGUI.

- Le spese ammissibili sono prevalentemente indirizzate al rifacimento degli impianti esistenti mediante l'utilizzo di tecniche e tipologie irrigue che consentano una razionalizzazione e un risparmio della risorsa idrica, finanziando esclusivamente impianti irrigui a goccia. Sono comunque finanziabili impianti di aspersione con finalità antibrina purchè l'azienda realizzi contemporaneamente l'impianto microirriguo a goccia per l'esercizio della normale pratica irrigua sulla medesima superficie a proprie spese.
- Nel caso di impianti realizzati a servizio di prati, pascoli, seminativi e arativi, saranno ammessi anche impianti irrigui con sistema distributivo ad aspersione.
- Al fine di evitare doppi finanziamenti con la misura 125.2 si precisa che sono ammissibili solamente impianti irrigui realizzati al di fuori del perimetro di competenza dei consorzi di miglioramento fondiario, oppure dove tali consorzi non operano.
- Sono ammissibili anche nuovi impianti irrigui su superfici non irrigate precedentemente, previa verifica di compatibilità in riferimento alle norme vigenti dal punto di vista urbanistico e ambientale (qualora richiesto) come dettagliato nella parte generale e ripreso nella misura 125. Le nuove aree irrigue comunque non devono aumentare il prelievo idrico complessivo riferito a ciascun bacino idrografico della Provincia.
- Sono inoltre ammissibili anche all'interno del perimetro dei consorzi di miglioramento fondiario gli impianti di fertirrigazione.
- Non sono ammesse spese per impianti irrigui e impianti di colture agrarie quando gli stessi siano realizzati su particelle fondiarie ricadenti in zone specificatamente destinate dagli strumenti urbanistici:

- all'espansione edilizia di tipo residenziale, direzionale, alberghiera, per campeggi;
- ad aree produttive del settore secondario a livello provinciale, comprensoriale o locale, commerciali, a servizi pubblici e attrezzature di interesse pubblico (scuole, ospedali, uffici pubblici, verde pubblico, parcheggi, ecc.) qualora siano già in atto processi di infrastrutturazione o siano in fase di progetto interventi espropriativi o di utilizzo. Nel caso in cui tali aree siano solamente previste dalla pianificazione urbanistica a livello generale o locale, sono ammissibili al finanziamento gli investimenti solamente se volti al rinnovo o al ripristino di impianti irrigui o di impianti di colture agrarie già in essere.

B.3.6 BONIFICHE AGRARIE.

Sono ammissibili le spese relative alla costruzione ed ai rifacimenti di murature di sostegno e scogliere, terre armate, gabbionate, bragheri e drenaggi. Sono inoltre ammissibili a finanziamento interventi di livellamento, spietramento e riconversione colturale in cui l'eventuale apporto di terreno dall'esterno sia costituito da terra vegetale. L'apporto di materiale dall'esterno diverso da terra vegetale non è ammissibile a finanziamento. Non sono ammesse le spese di scavo se finalizzate all'asportazione del materiale fuori dall'area interessata alle bonifiche. La spesa per l'acquisto della terra vegetale e per la realizzazione di terre armate, scogliere e bragheri deve essere comprovata da fattura in originale quietanzata.

B.3.7 IMPIANTI E REIMPIANTI.

Nessun intervento è ammesso.

B.3.8 LIMITI DI SPESA NEL COMPARTO PRODUZIONI VEGETALI.

Per gli investimenti strutturali e di miglioramento fondiario più in generale, il limite minimo di spesa ammissibile è fissato in 5.000 Euro.

Per gli interventi relativi a coperture, impianti di fertirrigazione, e antigrandine, il limite minimo di superficie ammissibile è di mq 500.

B.4 COMPARTO PRODUZIONI ZOOTECNICHE.

B.4.1 MACCHINE e ATTREZZATURE.

Sono ammesse le macchine e attrezzature come di seguito riportate, nei limiti massimi di spesa specificati per ciascuna tipologia; limiti indotti dall'esigenza di rispondere ad una più congrua gestione delle risorse. Ogni azienda può richiedere una sola macchina per ogni tipologia.

- Spandiletame nel limite massimo di Euro 15.000.
- Spandiliquame con sistema di distribuzione a terra, nel limite massimo di Euro 20.000, al netto del costo per la distribuzione interrata del refluo.
- Carri miscelatori:
 - o trainati nel limite massimo di Euro 27.000;

- semoventi nel limite massimo di Euro 45.000.
- Trattrici specifiche per la fienagione, comprese quelle con pianale di carico completo di autocaricante, nel limite di Euro 48.000. Nel caso di presenza in azienda di un'autocaricante compatibile con la trattrice, l'accertamento è limitato alla verifica dell'adeguamento del pianale all'autocarico in parola.
- Autocaricanti nel limite massimo di Euro 25.000.
- Altre macchine specifiche per la fienagione (quali ad esempio voltafieno, motofalciatrici, falciatrici, rotoimballatrici). Non rientrano in tale tipologia i rimorchi di qualunque natura.
- Seminatrici per prato (per la trasemina) e macchine specializzate per il rinnovo dei prati.
- Macchinari e attrezzature utilizzati per la gestione degli alpeggi.

B.4.2 STRUTTURE.

1. Sono ammissibili la realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti zootecnici di provenienza prevalentemente aziendale (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extraaziendale).
2. Non sono ammissibili le spese per la realizzazione di nuove strutture per la conservazione e trasformazione di latte vaccino ricadenti nelle zone servite da impianti di carattere consorziale o dove sia accertata la sussistenza di iniziative a carattere associativo di concreta realizzazione. Si deroga per le aziende biologiche e per quelle agrituristiche. Nel caso di aziende iscritte nell'elenco degli idonei allo svolgimento dell'attività agriturbistica ma che non svolgono ancora attività agriturbistica, si subordinerà la liquidazione del saldo, alla presentazione di idonea documentazione che attesti lo svolgimento di detta attività.
3. Sono ammissibili le spese per la costruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento di idonee strutture adibite alla macellazione aziendale e alla lavorazione delle carni, utilizzabili anche a favore di terzi, purché la macellazione del prodotto aziendale sia prevalente.
4. Sono ammissibili, limitatamente ai beneficiari indicati al punto B.1, lettera d), le attrezzature e i macchinari utilizzati per la gestione degli alpeggi, le attrezzature e gli arredi per l'allestimento di ambienti per la lavorazione, trasformazione, conservazione lattiero casearia e commercializzazione in malga.
5. Le domande di contributo per risanamento, ampliamento e nuova costruzione di strutture per l'allevamento zootecnico verranno accolte solo a condizione che sia prevista anche una concimaia o una vasca liquame di dimensioni adeguate. Le dimensioni minime sono le seguenti:
 - stalle gestite a letame palabile: 6,6 mc, di volume di stoccaggio per UBA;
 - stalle gestite a liquame: 9 mc, di volume di stoccaggio per UBA.

Fermo restando quanto previsto dal punto A.14 "Disposizioni generali in materia di determinazione della spesa ammissibile nel caso di opere e lavori", per le vasche di stoccaggio dei reflui zootecnici non coperti con solaio portante il limite massimo di spesa ammissibile è di 60 Euro/mc mentre per le vasche con solaio portante il limite massimo di spesa ammissibile è di 140 Euro/mc.

Eventuali deroghe devono essere specificatamente motivate dal funzionario istruttore nel parere tecnico amministrativo.

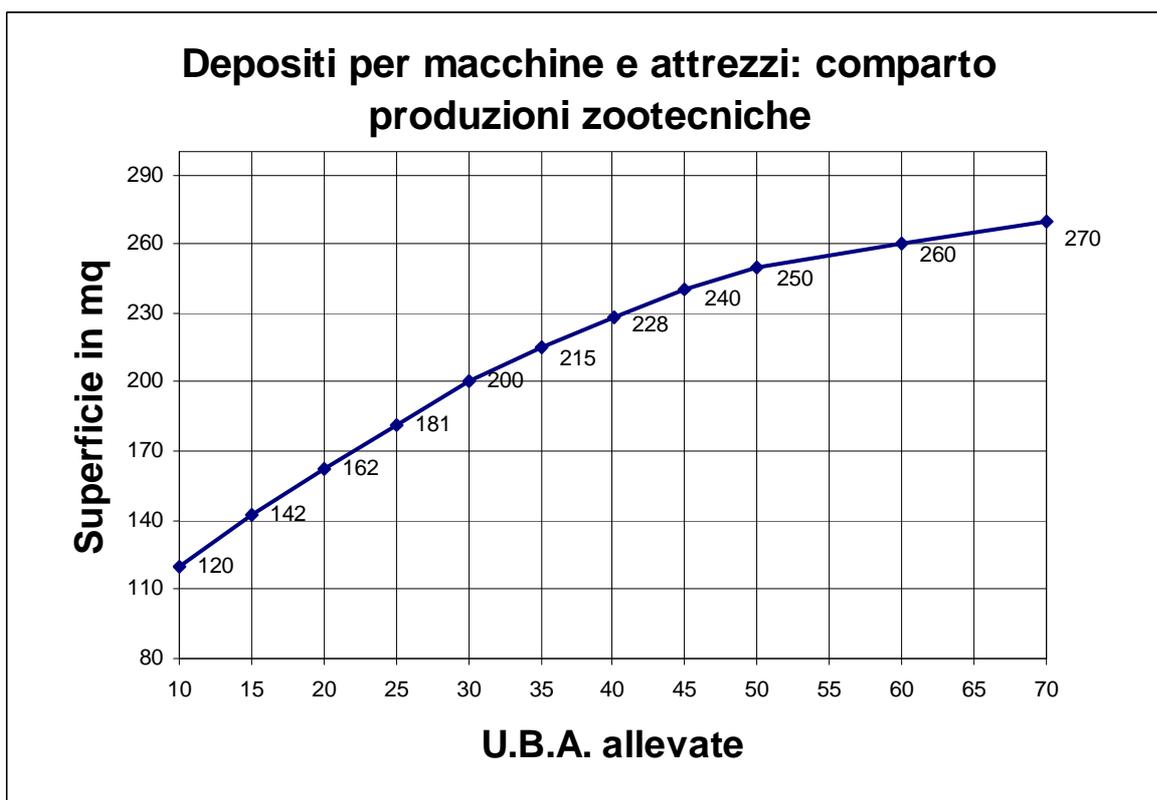
6. Sono ammesse le vasche refrigeranti per il latte, sia fisse che mobili. In caso di aziende che producono latte con destinazione da grana sarà acquisita una dichiarazione del caseificio che ne attesti la necessità.
7. Sono ammissibili le spese relative all'acquisto dei kit per la distribuzione automatica del latte crudo e le spese di messa in opera, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione n. 1835 dd. 8 settembre 2006 e ss.mm.ii.: "direttive per la vendita al consumatore finale di latte crudo vaccino, ovino e caprino e bufalino".
8. Sono ammissibili nel settore dell'allevamento di equini solamente le iniziative dimensionate per una consistenza di almeno 5 fattrici adibite regolarmente alla riproduzione. Deve essere rispettato un carico UBA/Ha pari a 2,5.
9. Per il settore dell'elicoltura sono ammissibili le spese per la realizzazione e l'adeguamento di strutture per l'allevamento.
10. Nel settore dell'apicoltura gli interventi sono limitati:
 - a) alla realizzazione di strutture di ricovero stanziali, di laboratori di smielatura e per l'acquisto di attrezzature connesse;
 - b) alle successive fasi di lavorazione, confezionamento e commercializzazione del miele;
 - c) non sono ammissibili le spese per l'acquisto di attrezzatura minuta e per le normali operazioni di conduzione dell'apiario, le spese per il noleggio di arnie per l'impollinazione dei frutteti;
 - d) qualora il responsabile del procedimento accerti che l'azienda non ha ottemperato all'obbligo di denuncia annuale alla competente USL del numero degli alveari allevati, specificando se si tratta di apiari stanziali o nomadi, previsto dall'articolo 4 della Legge provinciale 11 marzo 2008, n. 4 concernente "Norme per la tutela dell'apicoltura", la domanda non è accolta ed il richiedente è escluso dai benefici provinciali per l'apicoltura anche nei due anni successivi;
 - e) non sono ammissibili spese relative all'acquisto di arnie.
11. Sono ammissibili le iniziative presentate da aziende agricole che derivino dalla suddivisione di un'azienda preesistente purché tutte le aziende derivanti dalla suddivisione rispettino i requisiti di UBA/ha e di diritti di produzione per accedere alle agevolazioni.
12. Sono ammessi la realizzazione e l'arredo di ambienti per l'esposizione e la vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali.
13. Non sono ammessi a finanziamento per il settore avicolo e suinicolo iniziative che comportino un aumento della capacità produttiva. Fanno eccezione gli allevamenti di struzzi, i piccoli allevamenti fino a 10 suini e 100 avicoli, mediamente presenti in azienda, che presumibilmente verranno collocati sul mercato locale o saranno destinati all'autoconsumo.
14. Nel settore dei bovini da latte la concessione dell'aiuto per gli investimenti determinanti il superamento della quota latte assegnata è esclusa. Si prevede però che:
 - nel caso di aziende la cui produzione di latte, in riferimento all'ultima annata, ha superato la quota assegnata, l'approvazione delle iniziative relative al comparto produzioni zootecniche è subordinata, prima della stesura del parere tecnico, all'acquisizione delle quote mancanti per coprire una produzione di latte pari almeno all'ultima annata.

- la verifica del rispetto delle quote latte per i giovani beneficiari del premio insediamento di cui alla misura 112 potrà essere accertata in sede di collaudo dell'iniziativa.
15. Sono ammissibili nel settore avicolo solamente gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, come specificato al successivo punto B.8, paragrafo 6.
 16. Non sono ammissibili: allevamenti cinofili, allevamenti di fauna venatoria o selvatica finalizzata alla produzione di carne, allevamenti ornitologici da arredo e/o compagnia, ecc..
 17. E' ammissibile la realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt.
 18. E' ammissibile la realizzazione di strutture e acquisto di attrezzature necessarie per lo stoccaggio delle deiezioni, limitatamente al comparto zootecnico dei bovini da latte. Sono ammissibili anche gli interventi per nuove costruzioni o adeguamenti di volumi esistenti per il contenimento dei liquami complementari con impianti per la produzione di biogas.

B.4.3 DEPOSITI ATTREZZI.

Dimensionamento dei depositi per macchine ed attrezzature agricole a servizio di aziende ad indirizzo zootecnico:

- non sono ammissibili alle agevolazioni le strutture ubicate al piano inferiore delle abitazioni. Sono inammissibili anche le superfici debordanti dalla proiezione delle abitazioni, a meno che non siano dotate di ingresso autonomo;
- nel caso di depositi attrezzi proposti in centri storici sono ammissibili anche se proposti al di sotto delle abitazioni;
- le superfici da adibire a ricovero di macchine e attrezzature sono determinate, sulla base delle necessità standard dell'azienda, secondo gli indici di cui al grafico sotto riportato. Eventuali scostamenti devono essere specificatamente motivati dal funzionario.



- la spesa massima ammissibile è fissata in 75.000 Euro.

B.4.4 BONIFICHE AGRARIE.

Si rinvia al precedente punto B.3.6 del comparto produzioni vegetali.

B.4.5 LIMITI DI SPESA NEL COMPARTO PRODUZIONI ZOOTECHNICHE.

Per gli investimenti strutturali e di miglioramento fondiario più in generale, il limite minimo di spesa ammissibile è fissato in 5.000 Euro.

B.5 ALTRI INTERVENTI AZIENDALI.

Questa tipologia si riferisce a piccoli interventi finalizzati al miglioramento delle infrastrutture aziendali, in ordine alla viabilità, all'approvvigionamento idrico ed energetico e ai collegamenti fognari, a livello delle singole aziende agricole in tutti i comparti dell'agricoltura provinciale. Le spese ammissibili sono limitate alle opere e lavori necessari per la parte produttiva e non per la parte abitativa.

La valutazione delle iniziative proposte verrà effettuata tenendo conto, oltre che degli strumenti e delle normative urbanistiche vigenti, anche delle normative inerenti la Valutazione di impatto ambientale (VIA) disciplinata a livello provinciale con L.P. 29 agosto 1988 n. 28 e ss. mm. ii., con espresso riferimento a Valutazioni di incidenza ambientali (VI) di cui alla Direttiva 92/43/CEE e ss. mm. ii..

Gli interventi ammissibili sono i seguenti:

1. realizzazione e sistemazione della viabilità poderale;
2. realizzazione e sistemazione della elettrificazione poderale;
3. realizzazione e sistemazione della rete idrica ad uso potabile;
4. realizzazione e sistemazione della rete fognaria.

B.6 MICROFILIERE PRODUTTIVE.

Sono ammissibili investimenti, nel limite massimo di spesa ammissibile a finanziamento di Euro 500.000, che hanno come finalità l'occupazione di nicchie di mercato riferite a realtà produttive di modesta dimensione, che non entrano in competizione, in riferimento alla realtà provinciale, con i classici settori produttivi rappresentati dal comparto frutticolo, viti-enologico e lattiero-caseario, ove è già attiva un'efficiente integrazione verticale ed orizzontale, ma che si pongono in un'ottica di complementarietà.

Le microfiliere devono riferirsi a produzioni prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di produzioni di provenienza extra-aziendale).

Gli investimenti proposti devono interessare sia la fase di coltivazione dei fondi e/o allevamento degli animali, sia la fase di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti.

Gli investimenti ammissibili sono le opere di miglioramento fondiario e irrigazione, macchine e attrezzature per operazioni colturali e di raccolta, strutture e attrezzature per l'allevamento e per la lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

A titolo esemplificativo alcune filiere possono essere identificate nei settori del miele, latte caprino, produzioni biologiche, trasformazione aziendale di prodotti quali frutta, cereali ecc.

B.7 ULTERIORI CRITERI COMUNI A TUTTI I COMPARTI.

- a) Nel caso di domande presentate da giovani che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (imprese non iscritte o iscritte alla sezione seconda dell'Apia), sulla cui domanda per l'ottenimento degli aiuti di primo insediamento, ai sensi della Misura 2 del PSR 2000-2006, della Misura 112 del PSR 2007-2013 e dell'art. 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii., sia stato espresso parere favorevole con determinazione del dirigente del Servizio, l'entità dell'intervento è quella stabilita per chi esercita attività agricola a titolo principale. Lo stesso criterio si applica per le società dove almeno un giovane abbia presentato domanda di insediamento. Nel caso in cui i richiedenti fossero privi, al momento della liquidazione, dei seguenti requisiti previsti dal bando della misura 112 quali: la capacità professionale di cui al punto D.5, la qualifica di imprenditore agricolo professionale e qualora l'impresa oggetto di insediamento non avesse raggiunto i requisiti aziendali previsti dal punto D.4, la liquidazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia fideiussoria per l'intero contributo liquidabile.
- b) Nel caso di domande proposte da operatori agricoli che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano compiuto 65 anni, non sono ammissibili nuove realizzazioni riguardanti: stalle, serre e tunnel permanenti, cantine, magazzini per la conservazione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti frutticoli. Tutte le altre iniziative, per detti operatori, saranno finanziate per un importo massimo di spesa ammissibile di euro 100.000.

- c) Ai fini della priorità e della concessione dell'aiuto supplementare relativo alla maggiorazione dei 10 punti percentuali spettanti ai giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento, come previsto al punto B.14, viene considerata la posizione del richiedente alla scadenza del termine ultimo ammissibile per la presentazione delle domande.
- d) Il requisito dell'iscrizione all'Apia e alla sezione speciale della Camera di Commercio deve sussistere alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, alla data di stesura del parere tecnico-amministrativo nonché al momento della liquidazione finale del contributo. Nel caso in cui si verifichi un passaggio da una sezione all'altra dell'Apia successivamente alla presentazione della domanda si procederà nel modo più favorevole all'Amministrazione.
- e) Se nel corso dell'iter istruttorio della domanda si dovesse verificare la cessazione nella conduzione dell'impresa è ammesso il subentro nella domanda di un nuovo soggetto previa specifica richiesta debitamente motivata. Per la verifica della cessazione si fa riferimento alla cancellazione dalla sezione speciale degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti del registro delle imprese di cui alla L. 29/12/1993 n. 580 e ss. mm. ii..
- f) Per quanto riguarda il requisito relativo al carico Uba/ha lo stesso deve persistere per almeno 5 anni a partire dalla data del collaudo tecnico-amministrativo, in caso di perdita di tale requisito sono previsti i seguenti recuperi:
- superamento del carico sino a 3 Uba/ha recupero del 20% del contributo totale liquidato riferito alle iniziative per le quali il rapporto UBA/ha costituiva criterio di ammissibilità;
 - superamento del carico oltre i 3 Uba/ha recupero del 50% del contributo totale liquidato riferito alle iniziative per le quali il rapporto UBA/ha costituiva criterio di ammissibilità.

Si deroga al rispetto del rapporto Uba/ha per le iniziative volte all'acquisto di macchine per la fienagione, considerato che la praticoltura rientra nel miglioramento ambientale, come previsto dal Punto 5.3.1.2.1 del PSR.

- g) Nel caso di investimenti edili e attrezzature fisse che comportino una spesa ammissibile superiore a 100.000 Euro i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere, entro la data di stesura del verbale di accertamento iniziale tecnico amministrativo:
- di proprietà del richiedente;
 - in comproprietà con il coniuge;
 - in comunione legale col coniuge;
 - di proprietà del coniuge, del padre o della madre o dei figli/e o di fratelli/sorelle costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
 - di proprietà dei soci qualora il richiedente eserciti l'attività agricola in forma societaria, purchè almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci qualificanti l'impresa.

Fanno eccezione al vincolo della proprietà:

- l'adeguamento di sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione delle deiezioni;
- la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse;
- gli impianti di separazione;

- in presenza di proprietà in toto o in parte dei figli minori del richiedente è sufficiente acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare;
 - iniziative edili proposte su strutture di proprietà di enti pubblici o fondazioni date in affitto ad agricoltori per almeno 9 anni.
- h) Per investimenti edili e attrezzature fisse che comportano una spesa ammissibile uguale o inferiore a 100.000 Euro e per tutte le altre iniziative, la detenzione dei terreni e/o delle strutture può essere comprovata mediante altro idoneo titolo giuridico, ivi compreso il comodato. Qualora fra il richiedente ed il proprietario esista vincolo di matrimonio o vincolo di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo grado, si considera titolo idoneo anche l'esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile.
- i) Con dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del Codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari.
- j) Sono ammissibili domande per iniziative realizzate in comuni limitrofi alla provincia di Trento da aziende il cui corpo aziendale a maggiore prevalenza economica, anche a seguito dell'intervento, sia situato in provincia di Trento.
- k) Per tutti gli interventi realizzati in seguito al verificarsi di una calamità o di un sinistro non concorrono a formare il cumulo le agevolazioni concesse ai sensi del PSR, della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii.. Il contributo liquidato, sommato del rimborso da parte della compagnia assicuratrice non potrà essere superiore alla spesa verificata in sede di fine lavori.

B.8 STANDARD MINIMI IN MATERIA DI AMBIENTE, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E RELATIVI CRITERI DI AMMISSIBILITA'.

- Nel caso di interventi nei settori bovino da latte, da carne, equino, ovino, caprino, cunicolo e degli struzzi, ad eccezione degli aiuti che non comportino un incremento della capacità produttiva e siano diretti alla tutela e al miglioramento ambientale (quali ad esempio le macchine e le attrezzature per la fienagione) o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali la densità di capi allevati in azienda non potrà essere superiore a 2,5 UBA per ettaro di superficie destinata all'alimentazione degli stessi. In tale superficie viene computata la eventuale superficie dell'alpeggio in ragione di 0,5 ettari per ogni U.B.A. alpeggiato.
- Al fine del rispetto del rapporto UBA/ha, in tutti i casi la quota di superficie derivante dall'alpeggio non può superare la superficie coltivata.
- Fermo restando il limite di 2,5 UBA/ha, nel settore dell'allevamento di bovini da latte, ad eccezione degli aiuti che non comportino un incremento della capacità produttiva e siano diretti alla tutela e al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali, al fine di promuovere un modello di sviluppo zootecnico sostenibile nel contesto ambientale del territorio provinciale, il limite massimo di vacche da latte, per le nuove edificazioni e per la trasformazione complessiva del sistema di allevamento (da stabulazione fissa a libera), non può superare le 50 unità. Nel caso di aziende condotte in società il suddetto limite aumenta di 20 capi per ogni ulteriore corresponsabile nella gestione di età inferiore ai 55 anni.

- Per le aziende che, in ottemperanza a disposizioni sanitarie non possono attuare la pratica dell'alpeggio, nel calcolo del rapporto Uba/ha di superficie destinata all'alimentazione del bestiame, può essere ricompresa anche la superficie a pascolo, nel rapporto di 0,5 ha per Uba al pascolo, tuttavia nel limite del carico medio di Uba alpeggiate ammesso negli ultimi due anni.
- Gli interventi diretti alla tutela e al miglioramento ambientale o al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali sono i seguenti:
 - l'adeguamento dei sistemi di raccolta, allontanamento, maturazione e depurazione delle deiezioni, compresa la realizzazione di nuove vasche liquame e nuove concimaie e la copertura delle stesse;
 - l'adeguamento delle poste e dei sistemi di contenimento, con esclusione di interventi radicali per la trasformazione dei tipi di stabulazione;
 - l'ampliamento dei fori di illuminazione e dei sistemi di areazione;
 - l'adeguamento agli standard igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti di mungitura;
 - la realizzazione o il miglioramento delle sale di raccolta del latte;
 - l'isolazione termica dei ricoveri;
 - la pavimentazione dei piazzali aziendali con fini di regimazione dei liquidi aziendali e delle acque meteoriche;
 - acquisto vasche refrigeranti per il latte;
 - interventi proposti a seguito di un provvedimento dell'autorità sanitaria competente o di ordinanza del Sindaco comportanti la dismissione della attuale struttura o l'adeguamento della stessa.
- Nel settore avicolo sono ammissibili solamente gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali nonché alla tutela e al miglioramento dell'ambiente, come elencati di seguito:
 - realizzazioni di impianti atti al controllo del microclima interno dell'allevamento;
 - realizzazione di impianti tecnologici di abbeveraggio, alimentazione e stoccaggio del mangime in grado di migliorare la qualità e quantità degli alimenti somministrati agli animali;
 - realizzazione di sistemi controllo della salute degli animali e del funzionamento dell'impiantistica;
 - realizzazione di sistemi dedicati alla disinfezione dei veicoli in entrata ed uscita dall'allevamento;
 - pavimentazione del percorso di carico e scarico dei prodotti;
 - realizzazione di locali di disinfezione e pulizia degli operatori;
 - l'adeguamento dei sistemi per i trattamenti e lo stoccaggio della pollina;
 - macchine carica animali;
 - realizzazione di aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici ecc.) dotati di impianti di protezione.

B.9 ULTERIORI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI.

Non rientrano tra gli investimenti finanziabili con la presente misura:

- a) le spese per l'acquisto di animali;
- b) le spese per materiali che hanno durata inferiore a 5 anni ;
- c) i semplici investimenti di sostituzione (si rinvia al punto A.19.1 della parte generale);
- d) l'acquisto di impianti e attrezzature usati;
- e) le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;

- f) le spese per il rinnovo di piantagioni a fine ciclo;
- g) le spese per materiali che hanno durata inferiore a 5 anni (esempio: teli coperture in nylon);
- h) l'acquisto di barriques;
- i) l'acquisto e messa in opera di contenitori di carburanti;
- j) i semplici investimenti di sostituzione (si rinvia a quanto previsto nelle linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi);
- k) sono escluse per le colture legnose, fatta eccezione per il ciliegio quale alternativa alla copertura antipioggia, la fornitura e messa in opera delle reti antigrandine;
- l) non sono ammesse le spese riguardanti bonifiche agrarie relative a nuovi impianti di melo, pero e pesco.

B.10 CRITERI DI SELEZIONE

Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma..

Di seguito vengono elencate le priorità introdotte: in primo luogo le iniziative proposte da imprese zootecniche operanti nel settore dell'allevamento bovino da latte con un numero di vacche da latte non superiore a 30; in secondo luogo le iniziative presentate dai giovani agricoltori beneficiari della misura 112, che presentano domanda sulla misura 121 entro 5 anni dal loro insediamento; in terzo luogo le operazioni ad alta valenza ambientale quali ad esempio le operazioni Health Check. In aggiunta ai criteri sopra evidenziati, godono di priorità di finanziamento in ordine decrescente:

- il settore zootecnico, orticolo (biologico) e piccoli frutti;
- il settore ortofrutticolo;
- il settore vitivinicolo.

Il punteggio massimo attribuibile è di 205 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

1. Condizioni dell'imprenditore: i punteggi non sono cumulabili.

	Punteggio
Iniziative proposte da giovani che hanno presentato domanda di premio di insediamento o da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	62
Attre imprese condotte da donne iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	10
Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni iscritti all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	8
Altre imprese iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	2

2. Importo della spesa preventivata in domanda: i punteggi non sono cumulabili.

	Punteggio

Domande con spesa preventivata \geq 80.000 Euro	6
Domande con spesa preventivata \geq 30.000 < 80.000 Euro	3

3. Condizioni di impatto ambientale: i punteggi non sono cumulabili.

Settore produttivo		Punteggio
Allevamenti zootecnici	Rapporto UBA/ettaro \leq 2 e aziende zootecniche biologiche	12
	Rapporto UBA/ettaro $> 2 \leq 2,5$	8
	Rapporto UBA/ettaro $> 2,5$ (solo per iniziative relative al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali)	4
Colture minori, frutticoltura, viticoltura e altre colture o allevamenti	Investimenti proposti da aziende condotte con il metodo dell'agricoltura biologica	9

4. Microfiliera produttive

	Punteggio
Investimenti proposti nei vari settori dell'agricoltura trentina che si identificano nella tipologia "Microfiliera produttive", di cui al capitolo "Area di intervento e azioni", lettera D) della Misura 121 del PSR.	15

5. Settore produttivo e tipologia di investimento: i punteggi del settore produttivo si cumulano al punteggio della tipologia di investimento.

		Punteggio
Zootecnia con vacche da latte \leq 30 Punti 75	Realizzazione di strutture e acquisto di attrezzature necessarie per lo stoccaggio delle deiezioni (Operazione Health Check b5)	35
	Strutture per l'allevamento, lo stoccaggio delle deiezioni e la conservazione dei foraggi e opere di miglioramento fondiario	26
	Macchine per la fienagione	24
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali e in malga	25
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	24
	Attrezzature per alpeggio estivo	24
	Macchine per la gestione dell'allevamento	23
Altra zootecnia Punti 23	Realizzazione di strutture e acquisto di attrezzature necessarie per lo stoccaggio delle deiezioni (Operazione Health Check b5) limitatamente al comparto zootecnico dei bovini da latte	35
	Strutture per l'allevamento, lo stoccaggio delle deiezioni e la conservazione dei foraggi e opere di miglioramento fondiario	26
	Macchine per la fienagione	24
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali e in malga	25
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	24
	Attrezzature per alpeggio estivo	24
	Macchine per la gestione dell'allevamento	23

Piccoli frutti e orticoltura biologica Punti 23	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	23
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione a livello aziendale	20
	Coperture, reti antipioggia e antigrandine	20
	Bonifiche e impianti di irrigazione	18
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	15
Altre colture ortofrutticole diverse dal melo Punti 16	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	15
	Bonifiche e impianti di irrigazione	10
	Costruzione di serre, tunnel pesanti e altre strutture	10
	Macchine legate al cantiere di messa a coltura e raccolta per le aziende orticole	5
	Macchine raccogliatrici per il castagno e macchine scuotitrici per l'olivo	5
Frutticoltura - Melo Punti 15	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	12
	Altre opere di miglioramento fondiario (es. impianti di irrigazione)	7
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione a livello aziendale	7
	Acquisto di macchine e attrezzature con particolare riguardo agli aspetti della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e del miglioramento delle condizioni di lavoro degli operatori	2
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	2
Viticultura Punti 5	Opere di miglioramento fondiario volte a favorire la meccanizzazione delle operazioni colturali ed a migliorare le condizioni di sicurezza degli operatori e la stabilità dei versanti	6
	Altre opere di miglioramento fondiario (es. impianti di irrigazione)	4
	Strutture per la trasformazione e commercializzazione a livello aziendale	4
	Attrezzature per operazioni colturali: sfogliatrici e cimatrici	2
	Depositi per macchine e attrezzi agricoli nel rispetto delle dimensioni di cui alla delibera attuativa	2
Comparto ortofrutticolo e viticolo	Acquisto di atomizzatori a basso volume e impatto (Operazione Health Check a7)	50

Il punteggio assegnato alle operazione Health Check a7 (atomizzatori a basso volume e impatto) non viene cumulato al punteggio previsto al singolo settore produttivo.

B.11 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO.

a) Acquisto di macchine, attrezzature mobili, reti antigrandine, coperture anti-pioggia ivi comprese anche quelle a servizio di colture vivaistiche di piccoli frutti, acquisto di attrezzature e macchinari per la fienagione, per la gestione dell'allevamento, comprese le attrezzature e i macchinari utilizzati per l'alpeggio.

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Tre preventivi di spesa dettagliati. Si deroga dai tre preventivi nel caso l'attrezzatura richiesta sia fornita e predisposta dalla Cooperativa della quale il richiedente è socio in qualità anche di conferitore.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato intesa a illustrare le finalità dell'iniziativa e la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo.
- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di una macchina irroratrice tradizionale.

b) Impianti di fertirrigazione/climatizzazione (compresa tutta la strumentazione) di colture a frutto piccolo e orticole, sottocoperture stagionali.

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Specificazione cartografica della superficie interessata dalle coperture con indicazione della superficie sottesa agli interventi di copertura e della tipologia di intervento.
- Tre preventivi di spesa dettagliati.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato intesa a illustrare le finalità dell'iniziativa e la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo.
- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.

c) Miglioramenti fondiari (comprese infrastrutture), iniziative edili (ed eventuali attrezzature fisse connesse), tunnel pesanti, serre e impianti di irrigazione.

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Copia semplice della Concessione edilizia, Dia ecc.. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Elaborati progettuali.
- In caso di acquisto attrezzatura, tre preventivi di spesa dettagliati.
- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.

- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato. Nella relazione tecnica dovrà inoltre essere specificata l'eventuale attrezzatura, per la quale devono essere presentati i tre preventivi sopra citati, e le motivazioni della scelta tra i preventivi. Nel caso di interventi di bonifica, nella relazione tecnica dovranno essere illustrate le finalità e le modalità dell'intervento e la coltura che si intende insediare.

d) Realizzazione e adeguamento di strutture e attrezzature aziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni vegetali prevalentemente aziendali (limite massimo 1/3 di provenienza extra-ziendale).

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Copia semplice della Concessione edilizia, Dia ecc.. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Elaborati progettuali.
- In caso di acquisto attrezzatura, tre preventivi di spesa dettagliati Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato. Nella relazione tecnica dovrà inoltre essere specificata l'eventuale attrezzatura, per la quale devono essere presentati i tre preventivi sopra citati, e le motivazioni della scelta tra i preventivi.

e) Acquisti e messa in opera di attrezzature fisse.

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Tre preventivi di spesa dettagliati.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo e la collocazione delle attrezzature.
- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Nel caso di messa in opera: eventuali copie di concessioni, autorizzazioni, DIA qualora richieste con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante e documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e relazione tecnica a firma del progettista.

f) Kit per la vendita diretta del latte crudo.

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Tre preventivi di spesa dettagliati.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo e la collocazione delle attrezzature.
- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Copia semplice della Concessione per occupazione di spazi ed aree pubbliche, qualora necessaria con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il richiedente dichiara di essere stato autorizzato alla vendita, dalla cooperativa lattiero-casearia di cui è socio.

g) Realizzazione di impianti per il trattamento dei reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,50 Megawatt e volte a salvaguardare l'autonomia, la maturazione e la gestione dei reflui.

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Copia semplice della Concessione edilizia, Dia ecc.. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Elaborati progettuali.
- In caso di acquisto attrezzatura, tre preventivi di spesa dettagliati Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- Relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato. Nella relazione tecnica dovrà inoltre essere specificata l'eventuale attrezzatura, per la quale devono essere presentati i tre preventivi sopra citati, e le motivazioni della scelta tra i preventivi.

B.12 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE PRIMA DELLA STESURA DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal richiedente della domanda di contributo, qualora rientri nelle domande finanziabili secondo la priorità di

finanziamento, e su richiesta del funzionario responsabile del procedimento. Tale richiesta sarà fatta con la comunicazione di inizio procedimento e la documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. I termini del procedimento rimarranno sospesi fino a quando l'utente non consegnerà detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato:

1. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per una durata di almeno 10 anni, ridotta a 5 per le colture erbacee arbustive e orticole, a partire dall'anno di presentazione della domanda di aiuto. Per le colture, su terreni di proprietà della P.A.T. o di altri Enti pubblici costituisce titolo idoneo anche il contratto di concessione di durata di almeno 9 anni. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'articolo 230 bis del codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. in materia di patti agrari. Si deroga da tale dichiarazione per le iniziative volte all'acquisto ed installazione del kit di vendita del latte crudo.
2. Piano di miglioramento aziendale (Allegato 1 al presente bando – Traccia di piano di miglioramento aziendale) dal quale devono emergere le condizioni relative al rendimento globale dell'azienda, come specificato al punto B.2.2. sottoscritto dal richiedente, per importi di spesa preventivata fino a Euro 500.000.
3. Per iniziative di importo preventivato superiore a Euro 500.000 dovrà essere presentata una relazione economica a firma di un professionista abilitato, che illustri il bilancio aziendale, la produttività dell'azienda e la dimostrazione della sostenibilità economica dell'investimento. Tale relazione può ricomprendere anche i contenuti del piano di miglioramento aziendale di cui al punto B.2.2 e quindi sostituirlo a tutti gli effetti (Allegato 2 al presente bando – Traccia della relazione economica).
4. Dichiarazione del richiedente che attesti la situazione economico/patrimoniale dell'impresa (Allegato 3 al presente bando – dichiarazione sulla valutazione del rendimento globale).
5. Per iniziative di importo complessivo superiore a 1.000.000 Euro.
Relazione economico-agraria redatta da tecnico abilitato contenente:
 - descrizione dell'azienda,
 - obiettivi dell'intervento,
 - descrizione investimenti,
 - ricaduta ambientale,
 - validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale;
 - tutti gli elementi richiamati al precedente punto 3 relativi alla sostenibilità dell'intervento ecc.La relazione economico agraria, può ricomprendere anche i contenuti del piano di miglioramento aziendale e quindi sostituirlo a tutti gli effetti.
6. Per gli impianti di irrigazione, è prevista la seguente ulteriore documentazione:
 - una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a firma del richiedente, attestante che l'iniziativa non rientra nel perimetro di un consorzio di miglioramento fondiario e/o irriguo.

- Nel caso in cui l'opera sia proposta all'interno del perimetro di un consorzio, una dichiarazione rilasciata dal presidente, che il consorzio non intende attuare alcun intervento irriguo.
- Nel caso di impianti irrigui che prevedano lo scavo di pozzi: la concessione a derivare oppure l'autorizzazione alla ricerca e allo scavo. Detto documento sarà acquisito d'ufficio dalla Struttura incaricata dell'istruttoria. A quest'ultimo documento è legato l'inizio lavori.
- Anche la concessione d'uso dell'acqua irrigua rilasciata dal Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche o la copia della domanda e della ricevuta di presentazione della domanda medesima saranno acquisite d'ufficio dalla Struttura incaricata dell'istruttoria.
- Relativamente a tutte le nuove richieste di utilizzazione dell'acqua presentate al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche dopo la data del 31.10.2001 prorogata al 31.08.2003 la liquidazione del saldo del contributo provinciale avverrà successivamente all'adozione della determinazione da parte del Servizio competente.
- Qualora necessaria, autocertificazione relativa al livello di capacità professionale e competenza, previste dal punto B.2.1.

B.13 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE.

- Domanda di liquidazione/pagamento compilata dal beneficiario.
- Nel caso di acquisto di atomizzatori, documentazione attestante la dismissione di eventuali attrezzature per l'irrorazione tradizionale, già presenti in azienda e certificazione Enama/Entam o equivalenti come previsto dal punto B.3.1;
- Fatture originali quietanzate che documentano gli acquisti e i lavori ammessi alle agevolazioni.
- Stato finale e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato. Nel caso di lavori in economia, anche nello stato finale dovranno essere distinte (come per il computo iniziale) le voci relative ad opere eseguite da terzi rispetto alle voci di opere eseguite in economia. Inoltre il certificato di regolare esecuzione dovrà riportare le modalità di esecuzione degli interventi e gli attori delle stesse.
- Dichiarazione di conformità degli impianti, come previsto dalle normative vigenti in materia.
- Nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata dal beneficiario per l'iniziativa realizzata. In sede di sopralluogo e/o di collaudo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta.
- Nel caso di bonifica agraria è necessaria una relazione agronomica che precisi l'efficacia dell'intervento di bonifica e la sua rispondenza alle esigenze della coltura che si è insediata. Tale relazione può essere inserita nel certificato di regolare esecuzione.

- Nel caso di iniziativa relativa al kit di vendita del latte crudo: dichiarazione di vendita prodotta al Comune da parte dell'operatore.
- Copia semplice di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.

B.14 INTENSITÀ DELL'AIUTO.

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Investimenti strutturali, comprese le attrezzature fisse e opere di miglioramento fondiario	Acquisto macchine e attrezzature
Comparto produzioni vegetali ad esclusione delle colture minori (fragola e piccoli frutti)	40	30
Comparto colture minori (fragola e piccoli frutti)	50	40
Comparto produzioni animali	50	40
Altri interventi aziendali	40	-
Microfiliera produttive	50	40
Adeguamento degli stoccaggi delle deiezioni per l'uso più razionale degli effluenti zootecnici operazione b5	50	-
Atomizzatori a basso volume e basso impatto operazione a7	-	30

- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione 2^a APIA o non iscritte all'Apia ma solo alla Camera di commercio) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali. Si deroga da tale diminuzione limitatamente alle operazioni a7 e b5 (Health Check), considerato il loro positivo effetto ambientale.
- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o della misura 2 della precedente programmazione o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii. le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.

B.15 LIMITI MASSIMI PER VOLUME TOTALE DI INVESTIMENTO AMMISSIBILE ALL'AIUTO.

In generale, non potrà essere ammesso a finanziamento un volume di investimento totale per azienda, nel periodo di programmazione, superiore a un massimo di 500.000 euro per azienda. Possono derogare dal suddetto vincolo le spese per la realizzazione e l'adeguamento delle strutture fino a un limite massimo di ulteriori 600.000 euro.

Il limite massimo di spesa ammissibile per azienda ammonta a 1.100.000 euro (500.000 + 600.000). Ai fini della determinazione del cumulo di spesa ammissibile (1.100.000 euro) va aggiunto l'importo pari al 50% degli investimenti finanziati ai sensi della Misura 1/A del PSR 2000/2006, a prescindere dalla tipologia di investimento su beni mobili o strutturali proposti nella programmazione 2007/13.

Non vi sono limiti di spesa per le iniziative previste nel capitolo del P.S.R. 2007-2013 "Aree di intervento ed Azioni" lettera b) "Comparto produzioni zootecniche compresa la foraggicoltura, l'apicoltura e l'elicicoltura", comma 4 - "Realizzazione di impianti per il trattamento di reflui zootecnici e biomasse di produzione aziendale, volti alla produzione di energia commisurata al fabbisogno aziendale con potenza massima di 0,5 Megawatt".

MISURA 311

DIVERSIFICAZIONE IN ATTIVITÀ NON AGRICOLE

Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii., articolo 52 lett. (a) (i) e articolo 53

Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii. Allegato II, punto 5.3.3.1.1

C.1 BENEFICIARI

1. Possono beneficiare delle agevolazioni per la diversificazione in attività non agricole:
 - gli imprenditori agricoli singoli ed associati;
 - i membri della famiglia agricola qualora esercitino l'attività agricola nell'azienda stessa al momento della presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 53 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii. e dall'articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii.. Qualora il richiedente fosse un membro della famiglia agricola dovrà dimostrare l'esercizio dell'attività agricola tramite idonea documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all'adempimento degli obblighi contributivi previdenziali o in alternativa fornire all'Amministrazione precedente gli elementi necessari per l'acquisizione d'ufficio. Per questa categoria gli interventi finanziabili sono riconducibili alle iniziative riportate al successivo capitolo C.2 lettere b)-c)-d).
2. Possono beneficiare delle agevolazioni per l'esercizio dell'attività agrituristica:
 - gli imprenditori agricoli di cui all'art. 3, comma 2, lettere a), b),c), della L.P. n. 10/2001: gli imprenditori agricoli iscritti all'Archivio provinciale delle Imprese Agricole, le società fra gli imprenditori agricoli iscritti all'Apia allo scopo di esercitare attività agrituristica, società costituite fra allevatori per la gestione in comune dei pascoli e delle malghe.

C.2 INTERVENTI FINANZIABILI

Sono ammessi investimenti per la realizzazione o l'ammodernamento di strutture, infrastrutture o l'acquisto di attrezzature e arredo per:

- a) la qualificazione e lo sviluppo dell'attività agrituristica con tutte le sue attività previste dalla normativa, quali l'ospitalità in stanze con servizio di prima colazione, l'ospitalità in agri-campeggio, la somministrazione di pasti e di degustazioni di prodotti aziendali, l'organizzazione di attività ricreative, culturali, didattiche, sportive e di ippoturismo effettuate nell'ambito dell'azienda, l'offerta di servizi per gli ospiti (come ad esempio spazi per il fitness, per il benessere personale ecc.);
- b) lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale non agricole, la prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi;
- c) la vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli;
- d) l'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) e del commercio elettronico dell'offerta agrituristica e dei prodotti non agricoli

per superare gli svantaggi legati all'isolamento geografico e migliorare la competitività dell'impresa.

C.3 CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

- Per gli investimenti edili relativi alla presente misura, i terreni e/o le strutture interessate all'investimento devono essere, entro la data di stesura del parere di accertamento iniziale tecnico-amministrativo:
 - di proprietà del richiedente;
 - in comunione legale col coniuge;
 - in comproprietà con il coniuge;
 - di proprietà del coniuge, del padre o della madre o dei figli/e o di fratelli/sorelle costituenti con il conduttore impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile;
 - di proprietà dei soci qualora il richiedente eserciti l'attività agricola in forma societaria, purchè almeno il 50% della proprietà sia riconducibile ai soci qualificanti l'impresa;
 - in presenza di proprietà in toto o in parte di figli minori del richiedente è sufficiente acquisire l'autorizzazione del Giudice tutelare.
- Si deroga dal vincolo della proprietà:
 - per le iniziative di cui al precedente punto C.2, lettere b)-c)-d), esclusivamente proposte dai membri della famiglia agricola;
 - per interventi di adeguamento a norme igienico-sanitarie o barriere architettoniche;
 - per le iniziative relative agli allestimenti degli ambienti adibiti all'attività agrituristica in strutture di alpeggio.
- Nel caso di domande presentate da giovani che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (imprese non iscritte o iscritte alla sezione seconda dell'Apia), sulla cui domanda per l'ottenimento degli aiuti di primo insediamento, ai sensi della Misura 2 del PSR 2000-2006, della Misura 112 del PSR 2007-2013 e dell'art. 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii., sia stato espresso parere favorevole con determinazione del dirigente del Servizio, l'entità dell'intervento è quella stabilita per chi esercita attività agricola a titolo principale. Lo stesso criterio si applica per le società dove almeno un giovane abbia presentato domanda di insediamento. Nel caso in cui i richiedenti fossero privi, al momento della liquidazione, dei seguenti requisiti previsti dal bando della misura 112 quali: la capacità professionale di cui al punto D.5, la qualifica di imprenditore agricolo professionale e qualora l'impresa oggetto di insediamento non avesse raggiunto i requisiti aziendali previsti dal punto D.4, la liquidazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia fideiussoria per l'intero contributo liquidabile.
- Ai fini della priorità e della concessione dell'aiuto supplementare relativo alla maggiorazione dei 10 punti percentuali spettanti ai giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento, come previsto al punto C.9, viene considerata la posizione del richiedente alla scadenza del termine ultimo ammissibile per la presentazione delle domande.
- Il requisito dell'iscrizione all'APIA e alla sezione speciale della Camera di Commercio deve sussistere alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, alla data di stesura del parere tecnico-amministrativo nonché al momento della liquidazione finale del contributo. Nel

caso in cui si verifichi un passaggio da una sezione all'altra dell'APIA successivamente alla presentazione della domanda si procederà nel modo più favorevole all'Amministrazione.

C.3.1 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

La realizzazione ex novo di un edificio con relativa impiantistica ed arredi, al fine di rendere funzionale e funzionante la struttura.

C.3.2 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE

Sono considerati interventi di ristrutturazione quelli rivolti all'adeguamento dell'edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d'uso. Comprendono la possibilità di variare l'impianto strutturale interno e distributivo dell'edificio, modificandone l'aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d'uso dei materiali, comprese le demolizioni e le ricostruzioni.

C.3.3 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO/MANUTENZIONE

Sono considerati in questa categoria gli interventi finalizzati a rinnovare e sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche quelli con funzioni strutturali e per realizzare ed integrare i servizi igienici sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari. Rimangono comunque valide le limitazioni previste al successivo punto C.5 lettere g) ed h).

C.4 ATTIVITÀ AGRITURISTICHE

Gli interventi finanziabili nel settore agriturismo riguardano spese per:

- a) La realizzazione ex novo o la ristrutturazione di immobili articolati in stanze con singoli servizi igienici e contestuale offerta di prima colazione. Possono essere ammesse a finanziamento spese relative a nuove costruzioni o ristrutturazioni di immobili che presentano una unità uso famiglia (due stanze comunicanti fra loro con singolo bagno in comune).
- b) L'allestimento di strutture, a servizio degli ospiti alloggiati, per l'esercizio di attività sportive, ricreative o volte al benessere della persona. Per il benessere della persona sono ammissibili interventi strutturali fino ad un massimo di 100 mq., al netto di eventuali locali tecnici accessori necessari per il funzionamento degli stessi.
- c) La realizzazione di massimo 10 box per il ricovero di equini di proprietà del richiedente o a pensione, per lo svolgimento di turismo equestre o ippoterapia, nel rispetto del rapporto di 2 Uba/ha.
- d) La nuova costruzione e/o ristrutturazione nonché l'allestimento di locali e spazi esistenti, con la funzione di accogliere gruppi scolastici e pubblico in genere e di illustrare le attività di produzione agricola e zootecnica e gli aspetti di vita e storia rurale. Oltre agli interventi strutturali sono ammissibili l'acquisto di attrezzature di supporto all'attività didattica, anche all'aperto, quali ad esempio supporti visivi, software di presentazione, proiettori, maxischermo/televisore, cartelloni, bacheche, fotografie, kit didattici.

C.5 SPESE NON AMMISSIBILI

- a) Investimenti di sostituzione (si rinvia al punto A.19.1 della parte generale)
- b) Acquisti di strutture o quote di struttura.
- c) La realizzazione e/o ristrutturazione di immobili articolati in appartamenti e dei relativi arredi.

- d) La realizzazione, l'acquisto di attrezzature e l'arredo di nuove costruzioni di volumetria superiore a 1200 mc. Si intende per volume quello emergente dal livello naturale del terreno, vuoto per pieno.
- e) L'acquisto di cancelleria e materiale di consumo.
- f) L'acquisto di posaterie, stoviglie, televisori, biancheria (come ad esempio: coperte, lenzuola, tovaglie, tendaggi e i beni che non abbiano una durata di almeno 5 anni).
- g) Le ristrutturazioni ed adeguamenti parziali se non riguardanti quanto meno una parte funzionale dell'edificio (come ad esempio almeno un piano completo della struttura, l'arredo completo), tutto l'impianto elettrico o idraulico.
- h) La ristrutturazione di immobili, la sostituzione di arredi, di dotazioni igienico-sanitarie o impianti, che non abbiano almeno 10 anni di età, fatti salvi adeguamenti previsti da eventuali nuove normative.

Non sono ammesse a finanziamento fatture che riportino il solo acquisto di materiali o la sola posa degli stessi.

C.6 ATTIVITÀ INTEGRATIVE DI TIPO ARTIGIANALE E PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli interventi finanziabili dovranno rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità:

- a) sono ammissibili attrezzature per lo svolgimento di piccole attività di tipo artigianale connesse all'uso ed alla valorizzazione di:
 - risorse aziendali, il cui il prodotto finale, ottenuto dalla valorizzazione, non sia compreso nell'allegato 1 del trattato CE;
 - risorse locali non agricole e mestieri tradizionali, quali ad esempio la lavorazione del legno;
- b) l'acquisto di macchine ed attrezzature necessarie allo svolgimento di attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola (come previsto all'art. 2135 – 3° c. del Codice civile). Sono comunque esclusi dall'ammissibilità gli acquisti di trattrici, rimorchi e macchine escavatrici portate e semoventi e tosaerba;
- c) macchinari e attrezzature per la valorizzazione delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi, quali ad esempio la produzione di materiale legnoso cippato o pellettato;
- d) sono ammissibili spese per la realizzazione, presso la sede aziendale, di un punto vendita e relative attrezzature per la trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti aziendali non agricoli (quali ad esempio succhi di frutta addizionati di zucchero, birra, latte fermentato addizionato di semilavorati alla frutta ecc.);
- e) non sono ammessi acquisti di mezzi di trasporto, rimorchi di qualunque tipologia e le attrezzature forestali.

C.7 CRITERI DI SELEZIONE

Le graduatorie di accesso ai contributi delle domande presentate sono redatte sulla base di punteggi di merito, attribuiti in funzione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma.

Il punteggio massimo attribuibile è di 90 punti.

Nel caso di domande che comprendono più iniziative il punteggio sarà assegnato in relazione all'iniziativa con la spesa preventivata prevalente.

A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane ed alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

1. Condizioni dell'imprenditore

	Punteggio
Iniziative proposte da giovani che hanno presentato domanda di premio di insediamento o da imprese condotte da giovani agricoltori entro 5 anni dal loro insediamento	30
Altre imprese condotte da donne iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	10
Altre imprese condotte da giovani di età inferiore a 40 anni iscritti all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	8
Altre imprese iscritte all'Archivio Provinciale Imprese Agricole in sezione 1 ^a	2
Membri della famiglia agricola limitatamente agli investimenti indicati al terzo, quarto e quinto punto del paragrafo "Interventi finanziabili" della scheda di misura del PSR	2

NB: i punteggi relativi alle quattro categorie sopra citate, non sono cumulabili tra loro.

2. Tipologie di investimento strutturale

	Punteggio
Iniziative volte al recupero del patrimonio edilizia rurale preesistente	10
Iniziative di nuova realizzazione nel rispetto dei criteri architettonici tipici	4

3. Dimensione economica dell'impresa richiedente

Settore produttivo		Punteggio
Allevamenti zootecnici	Allevamenti con numero di vacche da latte ≤ 30	20
	Altri allevamenti	5
Piccoli frutti, frutticoltura, viticoltura e altre colture	Superficie aziendale inferiore a 2 ettari	10
	Superficie aziendale tra 2 e 5 ettari	5

4. Ambiti di diversificazione

	Punteggio
Investimenti volti allo sviluppo di attività agrituristiche, opere edili, acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti	10
Investimenti volti allo sviluppo di piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti di energie rinnovabili, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi.	8
	Cogenerazione + 2 punti
Investimenti volti allo sviluppo e all'adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	7
Investimenti volti allo sviluppo e organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad	6

una migliore fruizione e conoscenza del territorio	
Investimenti volti allo sviluppo e alla vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	4

5. Territorializzazione

	Punteggio
Iniziative proposte da aziende situate ad un'altitudine superiore o uguale a 900 m.s.l.m	10

6. Ricaduta in termini occupazionali

	Punteggio
Ricaduta positiva con incremento della manodopera aziendale	10

C.8 CALCOLO DELL'IMPORTO AMMISSIBILE A FINANZIAMENTO

- a) Il sostegno è concesso applicando la normativa “de minimis” ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 e ss. mm. ii., che prevede un limite complessivo di aiuti, concessi ad una medesima impresa, non superiore a 200.000 Euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso di domande proposte da operatori agricoli che alla data di presentazione della domanda di contributo abbiano compiuto 65 anni, non sono ammissibili nuove realizzazioni riguardanti strutture agrituristiche.

Tutte le altre iniziative, per detti operatori, saranno finanziate per un importo massimo di spesa ammissibile di euro 75.000.

- b) Il costo per la realizzazione e o ristrutturazione delle strutture agrituristiche è stimato applicando i parametri euro/mc o euro/mq. riportati in tabella sottostante. L’importo a parametro sotto riportato relativo alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni è già comprensivo dei costi relativi agli arredamenti, agli impianti, alle dotazioni e alle spese tecniche.

Tali parametri sono da intendersi come importi massimi ammissibili per il calcolo della spesa forfettaria. I progettisti possono presentare una spesa prevista dell’opera utilizzando valori inferiori a quelli massimi previsti nella tabella sottostante.

La spesa forfettaria calcolata (in base alla richiesta del beneficiario) e considerata congrua in fase istruttoria e rientrante tra i limiti massimi stabiliti, dovrà essere totalmente rendicontata con fatture.

Valori massimi per le Nuove Costruzioni		
Costo posto letto	50.000 €	-
Costo della struttura	580 €/mc	1.740 €/mq
Nel caso di nuove realizzazioni l’importo massimo è determinato dalla media aritmetica del costo a posto letto, del costo a metro cubo o metro quadro.		
Valori massimi per le Ristrutturazioni		
Alloggio e ristorazione	580 €/mc	1.740 €/mq
Alloggio	400€/mc	1.200 €/mq
Ristorazione	490€/mc	1.470/mq

Singoli interventi		
Centro benessere	500 €/mc	1.500 €/mq
Garage e pertinenze agrituristiche	150 €/mc	450 €/mq
Costo per piazzola	10.000 €/piazzola	-
Costo per servizi igienici agri-campeggio	500 €/mc	1.500 €/mq
Arredamenti	200.000 Euro max	

- c) Per interventi di adeguamento (come descritti al precedente punto C.3.3) e per le attività integrative di tipo artigianale, si fa riferimento al prezzario provinciale, agli elaborati progettuali ecc., come specificato al precedente punto A.10, paragrafo 4.
- d) Per gli arredi e le forniture e quanto non dettagliato a computo dovranno essere presentati 3 preventivi come dettagliato al punto A.10.

C.9 INTENSITÀ DELL'AIUTO

I tassi di intervento sono differenziati per tipo di intervento come di seguito riportato:

	Percentuali di intervento per attività agrituristica	
	Ristrutturazione di manufatti preesistenti	Nuova realizzazione di manufatti
Opere edili	50	30
Acquisti di arredo ed attrezzature varie per l'ospitalità e per la somministrazione e consumazione di pasti nonché per le attività ricreative o didattico culturali	50	30

	Percentuali di intervento
Acquisto di attrezzatura per l'organizzazione di attività ricreative o didattico culturali nell'ambito dell'azienda, di pratiche sportive, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio	40
Piccole attività di tipo artigianale non agricolo, prestazione di servizi, la valorizzazione e delle risorse naturali e dei prodotti non agricoli del territorio anche tramite la trasformazione degli stessi	50
Realizzazione di impianti per l'utilizzo di fonti da energie rinnovabili, da biomasse e da effluenti zootecnici	40
Vendita diretta dei prodotti aziendali non agricoli	50
Adozione e diffusione di tecnologie di informazione e comunicazione	40

- Nel caso di investimenti proposti da imprese agricole, singole o associate, che non esercitano l'attività agricola a titolo principale (iscritte in sezione 2ª APIA o non iscritte all'ApiA ma solo alla Camera di commercio, qualora previsto

dalle singole iniziative per la misura 311) le percentuali riportate nella tabella sono diminuite di 10 punti percentuali.

- Nel caso di investimenti proposti da giovani agricoltori, entro 5 anni dal loro insediamento e beneficiari del sostegno della misura 112 o della misura 2 della precedente programmazione o dell'articolo 17 della L.P. n. 4/2003 e ss. mm. ii. le percentuali riportate nella tabella sono aumentate di 10 punti percentuali.

C.10 DOCUMENTAZIONE PREVISTA PER L'ADESIONE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE, DA PRESENTARE ENTRO LA SCADENZA DEL BANDO

a) Nel caso di attività agrituristiche di cui al punto C.4 (nuove costruzioni o ristrutturazioni di cui ai punti C.3.1 e C.3.2 e singoli interventi):

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole corredata, nel caso di iniziative che prevedono il calcolo della spesa in modo forfettario, dell'apposito modello integrativo.
- Copia semplice della concessione edilizia, Dia ecc. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l'iniziativa proposta.
- Tre preventivi di spesa per l'acquisto di attrezzatura e/o arredamento.

b) Nel caso di attività integrative di tipo artigianale e prestazioni di servizi di cui al punto C.6, e di interventi di adeguamento di cui al punto C.3.3:

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Copia semplice della concessione edilizia, Dia ecc. con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante.
- Elaborati progettuali e relazione tecnica firmata in calce dal tecnico abilitato che illustri l'iniziativa proposta.
- Tre preventivi di spesa, per l'acquisto di attrezzatura e/o arredamento.
- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature e/o arredamento, firmato in calce dal tecnico abilitato.
- Relazione tecnica. Nella relazione tecnica dovrà inoltre essere specificata l'eventuale attrezzatura, per la quale devono essere presentati i tre preventivi sopra citati e le motivazioni della scelta tra i preventivi.

c) Acquisti e messa in opera di sole attrezzature e/o arredamenti:

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Tre preventivi di spesa dettagliati e/o arredamento.
- Relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato, intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa ritenuto più idoneo e la collocazione delle attrezzature.

- Nel caso l'acquisto preventivato dell'attrezzatura, non superi singolarmente l'importo di Euro 15.000, e qualora lo stesso scelga il preventivo di importo inferiore, è sufficiente una relazione a firma del beneficiario intesa a illustrare le finalità dell'acquisto, la scelta motivata del preventivo di spesa e la collocazione delle attrezzature.
- Se necessaria per la realizzazione dell'intervento eventuale copia semplice di concessioni, autorizzazioni, DIA con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante, e documentazione progettuale e/o eventuale computo metrico estimativo e relazione tecnica a firma del progettista.

C.11 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA PRESENTARE PRIMA DELLA STESURA DEL PARERE TECNICO-AMMINISTRATIVO, A SECONDA DELLA TIPOLOGIA DI INVESTIMENTO SU RICHIESTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal richiedente della domanda di contributo, qualora rientri nelle domande finanziabili secondo la priorità di finanziamento, e su richiesta del funzionario responsabile del procedimento. Tale richiesta sarà fatta con la comunicazione di inizio procedimento e la documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. I termini del procedimento rimarranno sospesi fino a quando l'utente non consegnerà detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato:

1. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante eventuali aiuti "de minimis" concessi all'impresa nell'ultimo triennio, il titolo d'uso dei terreni e/o delle strutture medesime per almeno 10 anni a partire dall'anno di presentazione della domanda. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il richiedente, salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile, deve dichiarare di aver acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori. In caso di mancata autorizzazione ed in presenza di contratti di tipo locativo, si applicano le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss. mm. ii. In materia di patti agrari.
2. Iscrizione nell'Elenco provinciale degli idonei all'esercizio dell'attività agrituristica (art. 3, L.P. n. 10/2001 e ss. mm. ii.) il cui accertamento sarà a cura del funzionario incaricato del Servizio che allegnerà agli atti relativa copia della determinazione del Dirigente Competente in materia o altra idonea attestazione.
3. Per iniziative di importo complessivo superiore a 1.000.000 di Euro deve essere presentata una relazione economico-agraria redatta da tecnico abilitato contenente:
 - descrizione dell'azienda;
 - obiettivi dell'intervento;
 - descrizione investimenti;
 - ricaduta ambientale;
 - validità tecnico economica dimostrata sulla scorta del bilancio aziendale, quantificata analiticamente in termini di reddito netto aziendale.

C.12 DOCUMENTAZIONE PER LA LIQUIDAZIONE FINALE

La documentazione che il beneficiario dovrà presentare, utilizzando i fac-simili predisposti dal Servizio competente, per la liquidazione finale è la seguente:

- domanda di accertamento compilata dal beneficiario;
- fatture originali quietanzate che documentino gli acquisti e la fornitura e posa in opera dei materiali relativi ai lavori ammessi alle agevolazioni;
- elenco delle fatture con dichiarazione del Direttore dei lavori e del richiedente che i materiali riportati nelle fatture sono stati tutti utilizzati per l'iniziativa finanziata;
- stato finale solo nel caso di attività integrative di tipo artigianale e prestazioni di servizi di cui al punto C.6 e di interventi di adeguamento di cui al punto C.3.3;
- certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato che illustri anche la scelta effettuata in merito alle attrezzature e agli arredamenti;
- nel caso di investimenti fondiari che riguardano strutture soggette a danno da incendio, con una spesa ammessa superiore a 25.000,00 Euro, è necessario che il beneficiario del contributo stipuli una polizza assicurativa che copra l'importo minimo della spesa rendicontata dal beneficiario per l'iniziativa realizzata. In sede di sopralluogo e/o di collaudo sarà verificata la presenza di detta polizza da parte del funzionario istruttore. Il richiedente dovrà mantenere la copertura assicurativa per una durata minima di 10 anni a partire dall'anno della domanda di liquidazione. La polizza potrà essere stipulata nei termini e nei modi previsti dalle normative vigenti in materia, fermo restando che, in caso di controllo a campione sul rispetto dei vincoli, sarà verificata l'esistenza della copertura assicurativa come sopra descritta;
- copia semplice di eventuali autorizzazioni in materia di igiene e sicurezza con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante;
- copia semplice del certificato di agibilità o abitabilità con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante, o in alternativa, secondo quanto previsto per il silenzio assenso di cui al DPR n. 380/2001 artt. n. 24 e 25 e ss. mm. ii., copia della richiesta di agibilità o abitabilità accompagnata da dichiarazione sostitutiva nella quale viene indicato il decorso del termine di 60 gg., senza osservazioni da parte del Comune competente;
- nel caso di iniziative di tipo agrituristico, compresa l'attività di fattoria didattica, è richiesta copia semplice dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia semplice della denuncia di inizio dell'attività in conformità a quanto previsto dalla L.P. n. 10/2001 e ss. mm. ii. E dal Regolamento d'esecuzione del Capo II della stessa, con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante;
- nel caso di attività di tipo artigianale sono richieste le eventuali copie semplici di autorizzazioni previste dalle normative vigenti per lo svolgimento dell'attività oggetto di finanziamento con allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la stessa è conforme all'originale depositato presso l'amministrazione certificante (es. nel caso di distillerie l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività).

MISURA 112

INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

Articolo 20 (a) (ii) e 22 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e ss. mm. ii.

Articolo 13 e 14 Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii., Allegato II, punto 5.3.1.1.2

D.1 DESCRIZIONE DELLA MISURA

La misura è volta alla concessione di un sostegno ai giovani che si insediano per la prima volta in un'impresa agricola come capo azienda.

D.2 DEFINIZIONE DI INSEDIAMENTO, DECORRENZA E CRITERI

Per insediamento si intende l'assunzione per la prima volta della gestione e della responsabilità civile e fiscale di un'azienda agricola; la data decorre dal giorno di inizio attività come indicato nella dichiarazione di inizio attività presentata all'Agenzia delle Entrate ovvero agli uffici provinciali dell'imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia, o dalla modifica societaria nel caso di inserimento del giovane in società agricola preesistente.

L'aiuto non è concesso nel caso in cui l'insediamento riguardi il subentro in un'azienda precedentemente condotta da un imprenditore agricolo di età inferiore a 50 anni e che abbia in precedenza usufruito del premio (ai sensi dei Regolamenti Comunitari 797/85 e ss. mm. ii., 2328/91 e ss. mm. ii., 950/97 e ss. mm. ii. E 1257/99 e ss. mm. ii.), salvo casi di forza maggiore.

L'aiuto non è altresì concesso nel caso in cui l'azienda di cui si assume la gestione sia stata costituita attraverso la divisione aziendale effettuata nel triennio antecedente all'anno di riferimento per la concessione dell'aiuto, di un'azienda preesistente, condotta da parenti e affini del richiedente entro il secondo grado. Si prescinde da detto vincolo nel caso in cui le aziende derivanti dalla divisione richiedano ciascuna un numero annuo di ore di lavoro superiore a 2.500, calcolate secondo il criterio specificato nel paragrafo "Requisiti richiesti per l'azienda agricola".

D.3 REQUISITI RICHIESTI PER I BENEFICIARI

Possono beneficiare della concessione dell'aiuto le persone fisiche per le quali siano verificate le seguenti condizioni:

- a) maggiorenni e di età inferiore a 40 anni, all'atto della presentazione della domanda, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda;
- b) che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate;
- c) che presentino un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola;
- d) in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o professionale.

I requisiti previsti al punto b) e d), possono essere certificati dall'interessato con dichiarazione sostitutiva di certificazione.

D.4 REQUISITI RICHIESTI PER L'AZIENDA AGRICOLA

L'azienda, oggetto di insediamento, dovrà richiedere un volume di lavoro corrispondente ad almeno un'unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative agricole annue (52 settimane annue da 40 ore lavorative in agricoltura cadauna) per responsabile o corresponsabile beneficiario nella gestione (in presenza di società: per gli altri soci 1040 ore per ogni socio impegnato in agricoltura a titolo principale), dimostrabile a fascicolo aziendale o con altra idonea documentazione. Le ore lavorative totalizzate in azienda sono determinate con l'utilizzo di tabelle (in uso presso i Servizi dell'agricoltura della Provincia Autonoma di Trento), riepilogative dei valori medi unitari dei tempi di lavoro impiegati in agricoltura, per unità di superficie delle singole colture, o per unità di capo di bestiame allevato.

Nel caso in cui il giovane si insedi in una società o costituisca società con un giovane che nel decennio precedente ha beneficiato di un premio di primo insediamento, il totale delle ore lavorative agricole annue deve essere pari a 2080 +2080 per un totale di ore 4160.

L'indirizzo produttivo e la dimensione aziendale verranno verificati sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale o sulla base dei documenti forniti dal richiedente all'Amministrazione precedente.

D.5 CAPACITÀ PROFESSIONALE

La capacità professionale si ritiene acquisita qualora i giovani agricoltori siano in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, forestale o veterinario ovvero di un diploma di scuola media superiore tecnica o di formazione professionale di carattere agrario.

Per i giovani privi del titolo di studio come sopra evidenziato, la capacità professionale si ritiene acquisita qualora gli stessi siano in possesso di altro titolo di studio equipollente ai titoli sopra elencati, purché l'equipollenza sia attestata da istituto professionale agrario riconosciuto o abbiano conseguito presso tali istituti un brevetto professionale di imprenditore agricolo.

La capacità professionale potrà essere dimostrata tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso del titolo di studio o alla qualifica professionale o esami sostenuti.

D.6 PIANO AZIENDALE

Il piano aziendale deve illustrare in modo analitico:

- le attività dell'impresa, la situazione aziendale di partenza e gli elementi cardine del piano;
- l'idea imprenditoriale / il prodotto;
- il mercato che si intende servire, la strategia commerciale e le politiche promozionali che si intendono attivare;
- l'organizzazione aziendale e l'immagine che si vuole dare all'impresa, l'organizzazione del ciclo produttivo e dei fattori produttivi, le tecnologie/attrezzature necessarie;
- il fabbisogno di formazione e consulenza con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
- la strategie migliorative della sostenibilità ambientale dell'azienda;
- il programma degli investimenti comprensivi di crono-programma, evidenziando le tappe essenziali;

- la previsione economico – finanziaria che illustri la sostenibilità finanziaria delle azioni previste e l’analisi dell’incremento atteso di redditività, i capitali necessari per l’avvio/gestione dell’impresa;
- la forma giuridica più adeguata;
- gli impegni burocratici da espletare.

Dal piano deve emergere il processo di analisi e ricerca effettuato all’avvio dell’attività con dettaglio sulle potenzialità dell’idea e sulla realizzabilità del progetto.

Nel piano dovranno essere indicate le azioni intraprese nel primo triennio di vita dell’impresa e l’eventuale adesione alle altre misure del P.S.R.; lo strumento dovrà consentire una visione d’insieme dei fattori produttivi, fornendo una base sulla quale pianificare strategie ed azioni. Dovrà emergere in modo chiaro e conciso, ma completo, la logica di sistema prodotto – mercato – struttura organizzativa.

I piani dovranno articolarsi attorno ad almeno due dei seguenti obiettivi prioritari:

Obiettivi	Punteggio
Miglioramento dell’ambiente	7
Miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali	6
Risparmio energetico e utilizzo di fonti energetiche rinnovabili	5
Aumento delle capacità professionali	4
Diversificazione delle attività con introduzione ex novo di attività connesse	3
Miglioramento delle condizioni di sicurezza	2

I piani verranno valutati anteriormente alla concessione del premio e potranno essere oggetto di prescrizioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi.

Il piano aziendale potrà essere oggetto di revisione periodica, fatto salvo il diritto dell’Autorità di gestione di approvare le modifiche proposte dal beneficiario in relazione al mantenimento della rispondenza agli obiettivi prefissati.

Il piano dovrà svilupparsi su un arco temporale di durata di almeno diciotto mesi a decorrere dalla concessione del premio.

A conclusione del Piano o entro cinque anni a decorrere dalla concessione individuale del sostegno all’insediamento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 13, del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii., verrà verificato il rispetto del piano aziendale.

In tale occasione verrà verificata la rispondenza del piano alle eventuali prescrizioni impartite ed il raggiungimento degli obiettivi prioritari. Se all’atto della verifica risultasse che il giovane insediato non ha ottemperato alle eventuali prescrizioni del Piano, in particolare a quelle di carattere ambientale, l’autorità competente, tenuto conto delle circostanze in cui è stato attuato il piano, procederà al recupero parziale o totale del sostegno già erogato.

D.7 CRITERI DI SELEZIONE

Laddove la disponibilità di fondi a disposizione della Misura 112 non copra il fabbisogno relativo alla spesa risultante dalle domande presentate, il punteggio totalizzato dai singoli piani aziendali, presentati dai richiedenti il premio di insediamento, verrà utilizzato ai fini della redazione della graduatoria di priorità. A parità di punteggio si riserva la priorità al soggetto più giovane e a parità di età, alle donne. Se il richiedente è una società vale la media dell’età dei soci.

Laddove la disponibilità finanziaria permetta il finanziamento di tutte le domande presentate, si procederà all'istruttoria delle medesime senza necessità di formalizzare una graduatoria di priorità.

D.8 PERIODO DI TOLLERANZA AL FINE DI RAGGIUNGERE I REQUISITI PREVISTI DALLA MISURA

Per la concessione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori, i requisiti previsti per i beneficiari e per l'azienda agricola, sopra elencati, devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

Tuttavia è prevista una proroga non superiore a 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di concessione del sostegno, come previsto al comma 1 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii. Per:

- raggiungere la competenza e capacità professionale di cui al sopra citato punto D.3, lettera b);
- realizzare il piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola di cui sopra citato punto D.3, lettera c);
- conseguire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o professionale, di cui al punto D.3, lettera d);
- raggiungere un'unità di lavoro uomo (ULU), pari a 2080 ore lavorative annue agricole aziendali per responsabile o corresponsabile beneficiario, in presenza di società, ulteriori 1040 ore per ogni socio impegnato in agricoltura di cui al punto D 4.

D.9 CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii. Il provvedimento di concessione del sostegno all'insediamento di giovani agricoltori dovrà essere adottato entro 18 mesi dalla data dell'insediamento. Come previsto al punto A.2 della parte generale comune a tutte le misure del presente allegato, limitatamente alla presente misura, è possibile la presentazione di domande anche fuori dal termine previsto dal bando, fermo restando che le domande medesime saranno esaminate nel bando successivo. In tal caso il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento decorre dalla data di scadenza del bando medesimo. Prima dell'adozione del provvedimento di concessione il giovane dovrà risultare insediato, ovvero titolare di partita I.V.A., iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese tenuto a cura della Camera di Commercio e dovrà disporre di fascicolo aziendale, o di altra idonea documentazione, per un ammontare minimo, in termini orari agricoli annui, pari ad almeno 300 ore.

Verrà concesso un unico premio per beneficiario conduttore di impresa individuale o per corresponsabile nella conduzione di società.

Nel caso in cui l'insediamento riguardasse uno o più giovani corresponsabili nella gestione della medesima società, tale impresa potrà beneficiare di un unico sostegno concesso ai sensi della presente misura per l'intero periodo della programmazione 2007 – 2013.

D.10 AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

Nel caso in cui i giovani richiedenti il sostegno siano già insediati (titolari di partita I.V.A.) all'atto della presentazione della domanda, potranno essere accolte favorevolmente le richieste presentate non oltre i quattro mesi dalla data di insediamento o inizio attività. Possono essere presentate domande oltre la scadenza del bando. Tali domande saranno esaminate, ai fini della graduatoria di merito, nel bando successivo

D.11 IMPORTO DEL SOSTEGNO, MODALITÀ DI EROGAZIONE, LIQUIDAZIONE

Il sostegno viene erogato nella forma di premio, in soluzione unica, nei seguenti importi:

- 40.000 Euro, per le aziende zootecniche (es.: bovini, equini, ovicapri, api, struzzi, conigli, pollame) e per quelle in cui tale attività è prevalente;
- 30.000 Euro per le aziende ad altro indirizzo, maggiorato di ulteriori 5.000 Euro, per le aziende agricole condotte con metodo biologico o in conversione biologica.

L'indirizzo produttivo e il metodo biologico verranno verificati all'atto dell'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Nel caso in cui i richiedenti fossero privi al momento della liquidazione della capacità professionale di cui al punto D.5, della qualifica di imprenditore agricolo professionale e qualora l'impresa oggetto di insediamento non avesse raggiunto i requisiti aziendali di cui al punto D.4, la liquidazione delle agevolazioni è subordinata alla presentazione da parte del richiedente di una garanzia fideiussoria, per l'intero premio erogabile.

Nel caso in cui i richiedenti avessero raggiunto tutti i requisiti previsti dalla misura, la liquidazione del premio e/o l'eventuale svincolo della garanzia fideiussoria, seguirà alla comunicazione effettuata dal beneficiario al responsabile del procedimento, dell'avvenuto conseguimento dei requisiti previsti (requisiti del beneficiario e dell'azienda) dalla misura.

D.11.1 DOCUMENTI PER LA LIQUIDAZIONE

Il beneficiario, per la liquidazione del contributo, dovrà presentare i documenti previsti al punto D.3, tenendo conto di quanto specificato al punto D.11.

D.12 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

- Domanda di aiuto e relativo Allegato 1-Aziende agricole.
- Piano aziendale.
- Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei titoli studio o brevetto professionale (BPIA) di cui al punto D.5 ed altri requisiti previsti al punto D.3, qualora già conseguiti al momento della presentazione della domanda (si rinvia peraltro a quanto già detto al punto D.8 con riferimento alla proroga prevista dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss. mm. ii).

D.12.1 DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA

La seguente documentazione dovrà essere presentata dal giovane richiedente della domanda di contributo, qualora al momento della presentazione della stessa non risultasse insediato secondo le modalità sopra indicate, qualora rientri nelle domande finanziabili. Detti documenti saranno richiesti dal funzionario responsabile del

procedimento. Tale richiesta sarà fatta con la comunicazione di inizio procedimento e la documentazione dovrà essere presentata entro 45 giorni dal ricevimento di detta comunicazione. I termini del procedimento rimarranno sospesi fino a quando l'utente non consegnerà detta documentazione e comunque fino al termine massimo sopra citato:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al possesso della partita I.V.A. completo di data di inizio attività, tale data attesta l'avvenuto insediamento del richiedente.
2. L'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese tenuto a cura della Camera di Commercio sarà verificata d'ufficio tramite gli appositi sistemi informativi.
3. Fascicolo aziendale, o altra idonea documentazione, per un ammontare minimo, in termini orari agricoli annui, pari ad almeno 300 ore.

D.13 IMPEGNI

Per almeno 10 anni a decorrere dall'insediamento ogni beneficiario dovrà:

1. mantenere la condizione di imprenditore agricolo professionale o a titolo principale;
2. non ridurre la dimensione aziendale al di sotto delle 2080 ore lavorative annue agricole aziendali per responsabile o corresponsabile beneficiario.

**TRACCIA DI
PIANO DI MIGLIORAMENTO AZIENDALE**

Premessa

La Misura 121 del PSR, nel capitolo “Rendimento globale” prevede che al fine di dimostrare che gli investimenti migliorano il rendimento globale dell’azienda, il richiedente dovrà presentare un piano di miglioramento aziendale comprendente almeno:

- descrizione della situazione aziendale di partenza e degli obiettivi che si intendono conseguire con gli investimenti proposti;
- la descrizione del programma di investimenti da realizzare comprensivo degli aspetti temporali e finanziari;
- la descrizione degli effetti prodotti dagli investimenti programmati circa il conseguimento di almeno uno degli obiettivi previsti dalla misura;
- il confronto di bilancio fra la situazione ante e post investimenti;

Nel piano dovranno essere evidenziati con opportuni indicatori gli aspetti ambientali e sociali degli investimenti, come indicato nel capitolo “confronto di bilancio fra la situazione ante e post investimenti”.

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE AZIENDALE DI PARTENZA E DEGLI OBIETTIVI CHE SI INTENDONO CONSEGUIRE CON GLI INVESTIMENTI PROPOSTI

Per la descrizione della situazione aziendale di partenza si dovrà fare riferimento, per quanto possibili ai dati contenuti nel **fascicolo aziendale**.

Situazione aziendale di partenza:

- dati anagrafici;
- forma giuridica;
- indirizzo;
- qualifica del richiedente;
- partecipanti (per ognuno dati e tipo partecipazione –tempo pieno, gg lavorative/anno);
- n° ULU calcolate secondo la tabella tempi e redditi (vedi foglio di calcolo PAT);
- forma di conduzione terreni;
- riparto colturale; (situazione da fascicolo aziendale)
- descrizione fabbricati;
- consistenza zootecnica (situazione da fascicolo aziendale);
- diritti di produzione posseduti (quote latte, vitivinicolo ecc.);
- titoli di regime pagamento unico;
- elenco macchine e attrezzi (per ogni macchina, tipo, marca, modello, anno acquisto e/o immatricolazione, potenza, ecc.);
- eventuali servizi offerti o attività complementari (agriturismo, attività artigianale, prestazione di servizi ecc);
- organizzazione aziendale per la vendita dei prodotti, mercato di riferimento (clienti, territorio, dimensione);
- eventuali partecipazioni a forme di cooperazione o altri organismi associativi;

Obiettivi che si intendono conseguire:

Dopo la descrizione della situazione di partenza devono essere evidenziati i punti di debolezza, gli investimenti proposti per colmare i medesimi e di conseguenza gli obiettivi che si intendono raggiungere.

DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI DA REALIZZARE COMPRESIVO DEGLI ASPETTI TEMPORALI E FINANZIARI

Sintesi del progetto

Descrivere la/le iniziative che si intendono realizzare, i presupposti e le motivazioni che sono all'origine, indicando le ragioni produttive, commerciali ed economiche.

Descrizione del programma di spesa

Per ogni iniziativa indicare la spesa preventivata e i tempi previsti per l'inizio lavori, l'avanzamento e la fine dei lavori, oppure per l'acquisto delle attrezzature.

Descrizione delle iniziative

Nel caso di acquisto di macchine e attrezzature:

- descrizione del tipo di macchina, caratteristiche tecniche costruttive e di prestazioni, le motivazioni a supporto e gli effetti attesi in termini di miglioramento delle condizioni di lavoro e di razionalizzazione delle operazioni nell'ambito dell'attività di operatività dell'attrezzatura acquistata.

Nel caso di miglioramenti fondiari e/o altri interventi strutturali:

- descrizione del progetto con indicazione delle motivazioni a supporto, caratteristiche strutturali e particolari costruttivi.

DESCRIZIONE DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAGLI INVESTIMENTI PROGRAMMATI CIRCA IL CONSEGUIMENTO DI ALMENO UNO DEGLI OBIETTIVI PREVISTI DALLA MISURA

Obiettivi della Misura 121

Gli obiettivi della Misura 121, evidenziati nella specifica scheda di misura del PSR sono i seguenti:

- un più efficiente uso di strumenti e macchinari;
- la razionalizzazione delle infrastrutture;
- l'ammodernamento e potenziamento dei fattori produttivi;
- la diversificazione del reddito delle aziende agricole;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro, dell'ambiente di lavoro;
- il miglioramento dell'igiene e del benessere degli animali.

Il programma di investimento proposto deve dimostrare il conseguimento di almeno uno degli obiettivi di cui all'elenco sopra riportato.

L'analisi della rispondenza ad uno o più obiettivi deve essere effettuata in termini di risultati attesi conseguenti alla realizzazione degli investimenti proposti.

CONFRONTO DI BILANCIO FRA LA SITUAZIONE ANTE E POST INVESTIMENTI

SCHEMA DI BILANCIO AZIENDALE		
	SITUAZIONE INIZIALE	SITUAZIONE FINALE
ENTRATE		
vendita prodotti aziendali (quantità*prezzo)		
Misura 211 PSR - indennità compensativa		
Misura 214 PSR - premio di sfalcio		
Altri premi e/o contributi annuali (PAC)		
Proventi derivanti da attività complementari (agriturismo, prestazione di servizi, piccole attività artigianali)		
TOTALE ENTRATE	€	€

USCITE		
acquisto scorte agrarie		
acquisto bestiame		
salari personale a tempo pieno		
salari personale stagionale		
veterinario, medicinali e fecondazioni		
carburanti e lubrificanti		
manutenzione macchine agricole		
energia elettrica		
assicurazione fabbricati		
assicurazione bestiame		
affitti		
telefono		
tasse e contributi		
interessi passivi per prestiti e mutui		
acqua potabile		
consorzio miglioramento fondiario		
fertilizzanti		
quote ammortamento fabbricati (5% spesa al netto contributo)		
quote manutenzione fabbricati e miglioramenti fondiari (0,5% valore a nuovo)		
quote ammortamento macchine e attrezzi (8% valore a nuovo)		
quote ammortamento diritti di produzione (5% diritti acquistati recentemente)		
TOTALE USCITE	€	€
REDDITO NETTO AZIENDALE (P.L.V.- USCITE)	€	€
DIFFERENZA DI REDDITO FRA SITUAZIONE ANTE E POST INVESTIMENTI		€

Definizione di “miglioramento del rendimento globale”

Il rendimento globale dell’azienda agricola si intende migliorato nel caso in cui si ottenga un incremento del reddito netto insieme con un miglioramento della performance ambientale e/o un miglioramento degli aspetti relativi all’innovazione ed alla qualificazione di prodotti o processi aziendali.

Qualora l’incremento del reddito fosse minimale, dovranno essere maggiormente circostanziati, anche con l’ausilio di specifici indicatori, gli effetti di miglioramento degli aspetti ambientali, o delle condizioni di benessere degli animali, o del contesto sociale.

Aspetti ambientali

A titolo esemplificativo i miglioramenti degli aspetti ambientali possono essere quantificati secondo i seguenti parametri:

- minori emissioni di sostanze inquinanti e/o tossiche;
- minori consumi energetici;
- produzione di energia da biomasse di matrice agricola;
- minori costi di trasporto;

Miglioramento delle condizioni di benessere degli animali

Può essere valutato il parametro relativo alla superficie o al volume disponibile per ogni capo allevato.

Contesto sociale

Sempre a titolo esemplificativo, riguardo agli aspetti sociali possono essere valutati i seguenti parametri:

- incremento di manodopera aziendale;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro;
- mantenimento del numero di addetti.

Allegato 2

VALUTAZIONE RENDIMENTO GLOBALE (Traccia relazione)

Lo schema di seguito esposto intende fornire una traccia per la stesura della relazione riguardante la valutazione del rendimento globale dell'investimento; lo schema non è vincolante. Fermi restando i dati, le informazioni e valutazioni richieste al Punto B.2.2 possono essere modificate e/o integrate.

PARTE I

DESCRIZIONE INVESTIMENTO

Finalità: capire chi è il soggetto proponente/cosa intende fare/perché

- a) DATI INFORMATIVI GENERALI RIGUARDANTI L'AZIENDA
- b) DESCRIZIONE TECNICA DELL'INVESTIMENTO
(situazione organizzativa pre-investimento/ragioni/finalità dell'investimento/descrizione tecnica)
- c) RICADUTE SOCIALI DELL'INVESTIMENTO
(valutazione delle ricadute occupazionali conseguenti all'investimento)
- d) RICADUTE AMBIENTALI DELL'INVESTIMENTO
(valutazione degli aspetti tecnici, qualora presenti, legati al rispetto ambientale)

PARTE II

SOSTENIBILITA' ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO

Finalità: capire lo stato di salute economico, patrimoniale e finanziario dell'azienda e nel contempo la conseguente reale sostenibilità economica dell'investimento.

- a) SITUAZIONE ECONOMICO/FINANZIARIA SOGGETTO PROPONENTE
assetto patrimoniale/economico/finanziario pre – investimento
- b) COSTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO
Prospetto riepilogativo oneri a carico del soggetto proponente
- c) INCIDENZA ECONOMICA DELL'INVESTIMENTO
assetto patrimoniale/economico/finanziario post – investimento

PARTE III

CONCLUSIONI

Finalità: esplicitare un giudizio in merito alla sostenibilità dell'investimento

- a) Situazione patrimoniale/economica/finanziaria pre - investimento
- b) sostenibilità economica dell'investimento/incidenza sulle poste di bilancio
- c) ricadute sociali/ambientali

Luogo, Data

Firma del professionista abilitato

Allegato 3

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO
NOTORIO**

Resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000)

DICHIARAZIONE SOSTENIBILITÀ ECONOMICA

Il sottoscritto _____
(nome/cognome) in qualità di

_____ dell'azienda
(titolare/legale rappresentante/socio-soci) (ragione sociale soggetto

beneficiario), di seguito denominata "Impresa", preso atto della sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria riferita agli ultimi tre esercizi finanziari, consapevole delle sanzioni penali previste per i casi di dichiarazione mendace previsti dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,

DICHIARA

- a) che l'impresa non è in stato di insolvenza né sottoposta a procedure concorsuali o fallimentari;
- b) che l'impresa non è oggetto di situazioni economiche e/o finanziarie e/o patrimoniali che potrebbero sfociare nel breve/medio termine in situazioni di cui alla lett. a);
- c) che l'impresa svolge normalmente l'attività aziendale sulla base di criteri di economicità, adempiendo regolarmente alle proprie obbligazioni;
- d) che l'impresa non ha prestato garanzie a favore di terzi che possano pregiudicarne il regolare funzionamento;
- e) che eventuali società controllanti e/o controllate dell'impresa rispondono anch'esse ai precedenti punti (questo punto è da dichiarare solo qualora ne sussista la situazione);
- f) che l'investimento oggetto di finanziamento pubblico è sostenibile economicamente da parte del soggetto proponente stante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria al momento della presentazione della domanda.

La presente dichiarazione è rilasciata per l'ottenimento di aiuti nazionali e comunitari al settore agricolo ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 21 bis, allegato B, del D.P.R. 642/72 e successive modificazioni e integrazioni.

Luogo, Data

Firma soggetto dichiarante

--

Spazio riservato all'ufficio

(da compilarsi a cura del dipendente addetto a ricevere la dichiarazione)

All'identificazione del dichiarante si è provveduto mediante:

Conoscenza diretta

Esibizione di un documento di identità: _____ n. _____
Di data _____ rilasciato da _____

Il dichiarante:

Ha firmato in presenza del dipendente addetto, signor/a _____

Ha allegato fotocopia del documento di identità _____ n. _____
Di data _____ rilasciato da _____

Note:

- Barrare con una X le caselle corrispondenti alle voci che interessano
- (*) compilare solo se il richiedente è una società, indicando la relativa qualifica del firmatario (presidente, legale rappresentante, amministratore delegato ecc.)